

DXXII.

1ª TORNATA DI VENERDÌ 12 GIUGNO 1908

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GORIO

I N D I C E.

Disegni di legge:

Ospedali riuniti di Roma (<i>Discussione</i>) Pag.	22573
AROLDI	22576
CAVAGNARI	22573
FALLETTI, <i>relatore</i>	22582
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i>	22580-88
LEALI	22579
MARAINI CLEMENTE	22588
SANTINI	22576
SCELLINGO	22579
Voiture negli antichi catasti (<i>Id.</i>)	22589
LACAVA, <i>ministro</i>	22590
MENDAJA	22589-90
Scuola allievi ufficiali reali carabinieri (<i>Approvazione</i>)	22589
Provvedimenti relativi alle tombole e lotterie (<i>Id.</i>)	22590
Variazioni nel bilancio delle poste e dei telegrafi (<i>Id.</i>)	22591
Sequestrabilità e cedibilità degli stipendi (<i>Id.</i>)	22593
FASCE, <i>sottosegretario di Stato</i>	22593
Modificazioni alle leggi relative agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti ed agli ufficiali dei magazzini militari (<i>Discussione</i>)	22597
ASTENGO, <i>della Commissione</i>	22598
CASANA, <i>ministro</i>	22597
Provvedimenti per il Corpo contabile militare (<i>Approvazione</i>)	22598
Proroga del termine per il cambio delle vecchie cartelle del Credito fondiario in liquidazione del Banco di Napoli in cartelle di nuovo tipo (<i>Id.</i>)	22599
Variazioni nel bilancio di agricoltura, industria e commercio (<i>Id.</i>)	22600
Concorso dello Stato nelle spese per le onoranze ad Evangelista Torricelli e per la Mostra d'arte in Faenza (<i>Id.</i>)	22604
Variazioni nel bilancio di grazia, giustizia e culti (<i>Id.</i>)	22605
FANI, <i>relatore</i>	22605
Variazioni nel bilancio degli affari esteri (<i>Id.</i>)	22606
Proposta di legge (Approvazione):	
Costituzione in comune di Ossona, frazione di Casorezzo (CAMPI EMILIO).	22599

1777

Relazione (Presentazione):

Aggregazione del comune di Lonate Pozzolo al collegio elettorale di Gallarate (RONCHETTI). Pag. 22588

La seduta comincia alle 10.

Discussione del disegno di legge: Per gli ospedali riuniti di Roma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Per gli ospedali riuniti di Roma.

Se ne dia lettura.

CIMATI, segretario legge: (Vedi Stampato n. 1029-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole CAVAGNARI.

CAVAGNARI. Un esame poco profondo del disegno di legge non mi consente di fare un discorso conveniente alla materia; mi contenterò quindi di quello che ho appreso nella mia modesta ma non breve esperienza parlamentare per dedurne poche considerazioni che possono farsi in ordine agli ospedali riuniti ora, disuniti un giorno, di Roma.

In una parte della relazione del regio commissario è scritto:

« Il credito è ormai esaurito e non posso procurarmi denaro che ad un tasso gravissimo, i fornitori vogliono essere pagati e non intendono di continuare nelle forniture, ecc. ».

Così scrive, in data 30 marzo 1908, il regio commissario Emilio Bedendo.

Citerò anche un brano della relazione, sempre esatta e sempre diligente, dell'onorevole Falletti.

« La semplice lettura di questo elenco dei provvedimenti a favore degli ospedali riuniti di Roma dimostra come, pel difetto di una esatta percezione dell'avvenire, l'azione dello Stato sia venuta svolgendosi senza criterii direttivi intesi al conseguimento di un fine ben determinato in prevedibili contingenze ».

Dispenso gli onorevoli colleghi dalla lettura del resto, perchè so quanto essi siano diligenti, e come leggano tutte le relazioni, prima che i disegni di legge vengano in discussione in questa Camera. Solamente osservo che queste frasi, che ho avuto l'onore di leggere alla Camera, le abbiamo sentite ripetute negli anni scorsi, anche in questa aula, in tutti i momenti.

Tutti i momenti batte alla porta il fallimento, tutti i momenti siamo qui chiamati ad escogitare nuovi provvedimenti. Come dico, non ho potuto riassumere sufficienti elementi per fare una esatta storia di tutto questo. Solamente noto l'ultimo espediente, che è questo del mutuo di 11 milioni e più, con cui si vogliono unificare i debiti passati, ma con cui, si capisce, si viene in soccorso delle condizioni derelitte, finanziariamente parlando, di questi ospedali.

Riconosco come sia un debito sacrosanto quello, che ci suggerisce di escogitare i mezzi per venire in soccorso all'umanità sofferente; ma vorrei anche un po' sapere, come va che non si riesce mai a por fine a questa condizione di cose sempre precaria, come va che, ad ogni piè sospinto, una legge succedendosi all'altra, mentre ci si affida che con questo o con quel provvedimento riusciremo finalmente ad installare in queste amministrazioni un indirizzo di cose, che valga ad assicurarci per l'avvenire; invece poi, a tutti i momenti, debesi ricorrere all'intervento dello Stato.

Vorrei sapere quando si riuscirà a dare all'amministrazione degli ospedali riuniti, un indirizzo, il quale ci assicuri, una volta per sempre, che 100 mila lire più, 100 mila lire meno, perchè le oscillazioni per quanto concerne la città di Roma sono tali da spiegare uno squilibrio dentro questi limiti, noi avremo sistemato la situazione e per sempre, e non leggeremo più di queste relazioni, sia che partano da un commissario regio, sia da un Consiglio di amministrazione, le quali fanno credere che o non vi è serietà nell'indirizzo dell'amministrazione, o i fondi si disperdono altrimenti, o qualche

altra fatalità inesplicabile incombe su queste grandiose Opere pie.

Una volta gli ospedali di Roma non erano riuniti; erano divisi, si capisce: probabilmente ciascuno avrà avuto anche un patrimonio proprio; ora, riunendo tutti questi ospedali, credo che si sarà riunito anche il patrimonio.

Non approvo un tale provvedimento; anzi, avrei preferito che i singoli ospedali avessero mantenuto le loro amministrazioni separate, poichè ciò avrebbe portato anche una semplificazione, amministrando ciascuna il proprio patrimonio con maggiore facilità; e forse saremmo venuti anche a conseguenze diverse da quelle che abbiamo.

Ma, essendosi riuniti insieme questi ospedali, si saranno riuniti anche i patrimoni ed allora, secondo me, sarebbe da vedersi quale indirizzo si segue nel maneggio del pubblico danaro, poichè, per quanto siano abbastanza numerose le giornate di degenza, non saprei come spiegare il continuo dissesto degli ospedali.

Si tratta di amministrazioni che vanno gestite con attività, con zelo, con circospezione.

Bisogna avere esatta conoscenza del modo come procedere nelle ammissioni e nella permanenza degli ammalati; infatti non è raro il caso che, specialmente nella stagione meno clemente, gli ospedali diventino talvolta ricoveri di mendicizia, poichè coloro che vi sono ricoverati difficilmente vogliono più uscirne. Bisogna quindi badare che i malati, i quali si trovino in via di miglioramento, abbandonino l'ospedale per lasciar posto agli altri.

Ho visto negli allegati alla legge riportato il costo della diaria che, in media, non sarebbe caro, poichè è calcolato in tre lire o tre lire e mezza.

Non è troppo a buon mercato ma, tenuto conto dei prezzi della Capitale, non si può dire che sia molto elevato. Da questo potremo prendere norma per regolarci da qui in avanti, se vogliamo dare, sia pure con questo nuovo mutuo e col concorso del Governo, definitivo assetto agli ospedali di Roma, ed evitare che tutti gli anni nella calda stagione si debba tornare a discutere questi progettini nelle sedute mattutine, appena svegliati, come è accaduto a me questa mattina, e quindi anche un po' di cattivo umore.

Riconosco le peripezie attraverso le quali

è passato il patrimonio dell'ospedale di Santo Spirito. Eppure la voce pubblica era che il patrimonio di Santo Spirito fosse quasi inesauribile. Ma pur troppo, a questo mondo, tutto finisce ed è finita anche una gran parte di tale patrimonio.

Approvo che si sia separata la gestione del Policlinico da quella dell'ospedale di Santo Spirito, perchè quantunque abbiano un fine pressochè identico, pure debbono necessariamente avere diversa organizzazione e servirsi di mezzi diversi.

Non entrerò nei dettagli, perchè non ho potuto fare di questo progetto un esame minuto come avrei desiderato; ma poichè l'onorevole ministro disciplina questa materia, io vorrei chiudere questo breve mio dire con una conclusione che non è la prima che io vengo prendendo, in occasione di simile materia, e vorrei dire che sarà l'ultima. (*Commenti*). Fa caldo, e poi andiamo verso l'ocaso ormai della nostra vita... (*Oh! oh!* — *Si ride*) parlamentare... per cui non credo che avrò occasione di disturbare lungamente i colleghi.

Voci. La udiremo sempre con piacere!

CAVAGNARI. Raccomando dunque all'onorevole ministro anche le sorti di tanti altri ospedali, i quali si trovano in condizioni poco floride, per motivi che ho visto ricordati in questa relazione, e fra questi la difficoltà di conseguire i rimborsi di spedalità dovuti dai comuni ai quali i malati degenti appartengono.

L'onorevole ministro sa che questa è pratica che data da lunga stagione, perchè se ne parla ogni anno e io credo che anche il Ministero sia ad ogni momento sollecitato per risolvere questa questione.

Intanto i rimborsi non riscossi si vanno accumulando anno per anno. Si sa che le porte dell'ospedale non possono senza ignominia chiudere i battenti in casi d'urgenza, ma è anche giusto che le spese anticipate dagli ospedali vengano rimborsate.

Vedo qui che i crediti considerati nella relazione del regio commissario Bedendo sono ingenti.

Il disavanzo presunto per il primo semestre per quanto riguarda i crediti verso i comuni sale ad un mezzo milione circa di crediti accumulati, ed io quindi capisco che anche le finanze dell'ospedale di Santo Spirito in mezzo a tante altre iatture possono subire squilibrio rilevante.

Per cui, anche in omaggio alla legge del 891 che prometteva di disciplinare que-

sta materia in modo da mettere al coperto queste povere aziende ospitaliere, mi par giunto il tempo di far sì che quello che è un obbligo morale divenga un dovere assoluto.

Onorevole ministro, il patrimonio dei poveri, come voi mi insegnate, è sacrosanto. Bisogna quindi cercare, per quanto è possibile, che esso venga sempre aumentato, facendo penetrare nell'animo dei cittadini, i quali hanno qualche cosa da riparare nella vita loro, e vogliono ripararvi, specialmente quando si trovano a fare i conti cogli ultimi momenti della vita, il sentimento di elemosina, di filantropia.

Ma perchè questo sentimento di filantropia venga ad infondersi nell'animo di tutti, credo che si debba principalmente garantire a tutti che il patrimonio dei poveri è bene amministrato e che va effettivamente speso per quegli scopi, per i quali lo si è destinato.

Solo così non vedremo disseccare quelle cosiddette fonti della beneficenza, le quali, purtroppo, in molte regioni, per lo sperpero di questi patrimoni, vanno continuamente inaridendosi.

Vivifichiamole, cerchiamo di mantenerle vive; rinsaldiamo quella fede, che è dettata da un nobile sentimento, il quale ci affratella ancora nella memoria dei superstiti e lascia quella tale eredità di affetti per cui i grandi e i piccoli, i vecchi e i giovani riconoscenti traggono, ad ogni tratto, alla tomba dei loro benefattori.

Ho fatto questa ultima considerazione per un fatto accaduto, giorni or sono, nel mio collegio, e pel quale, uomo pacifico, non ho voluto interrogare il Governo.

Questo fatto mi ha impressionato per due motivi: prima per quella tale presunzione *unusquisque praesumitur bonus*, e poi perchè io ho sempre creduto, e credo ancora, che un illustre magistrato civile, a capo di una città del mio collegio, sia puro ed immacolato, come deve essere il suo deputato. (*Bene!* — *Si ride*).

Spero davvero che non vi sia stato niente e che tutto ciò che è accaduto di arresti e di misure, chiamiamole così, coercitive, sia stato il frutto di un equivoco. Ma se nella più dannata ipotesi (e qui sarebbe proprio dannata) io dovessi supporre che si fosse un tantino traviato da quella via retta, che non solo debbono mantenere i treni, ma che deve mantenere anche la pubblica coscienza e moralità, io un'altra domanda

vorrei fare al Governo: con tante leggi che andiamo affastellando in modo vertiginoso di giorno in giorno, perchè non troviamo il modo di garantire il patrimonio (e qui si tratta di un patrimonio di tre o quattro milioni) che un ricco signore morendo lasciava al comune di Santa Margherita Ligure?

Non credo che in tutto ciò possa esservi alcunchè di serio perchè non voglio fare ingiuria alla onestà provata di quell'amministratore; ma se vi fosse qualche cosa di vero in quello che si va dicendo, quel povero diavolo, che ha lasciato i suoi denari, avrebbe diritto di sorgere dalla sua tomba e venire a vedere come si amministra il fatto suo e a riprendere i suoi denari, (*ilarità — Commenti*) perchè non è giusto che il patrimonio dei poveri sia disperso a questo modo!

Credo dunque che si tratti di sole voci, ma domando come sia possibile che, in tanto fabbricare di leggi, non si trovi un modo di garantire questi patrimoni; come sia possibile che un'azienda di tanta importanza venga consegnata così puramente e semplicemente a Tizio od a Sempronio e da ultimo, come risulta dalle notizie che corrono, venga affidata alle autorità politiche locali.

Ciò non dovrebbe essere; abbiamo tanti Consigli di beneficenza e di tutela che potremmo convertirli in Consigli di amministrazione i quali gerissero questi patrimoni.

Non si tratta, onorevoli colleghi, di cose di poco conto, ma si tratta di far sì che le disposizioni filantropiche dei benefattori conseguano a quel fine al quale mirava il sentimento di carità fraterna per cui furono dettate. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Aroldi.

AROLDI. Onorevoli colleghi! Non è certo per entrare nel merito di questo disegno di legge, che a mio giudizio deve essere senz'altro approvato, che ho chiesto di parlare; ma unicamente per fare una raccomandazione al Governo, che spero esso accetterà di buon grado, perchè serve a facilitare il compito che il Governo stesso si è proposto di raggiungere col disegno di legge che discutiamo.

Forse l'onorevole Giolitti ha già compreso quale sia la mia raccomandazione. All'Istituto di S. Spirito appartiene una tenuta che, se non erro, ha un'estensione superiore ai 13,000 ettari, cioè la famosa te-

nuta di Mesola. Ora, dalle informazioni che, anche prima della presentazione di questo disegno di legge, io aveva assunte andando sul posto, mi risulterebbe che, se quella tenuta un tempo, trent'anni fa, era piuttosto passiva che attiva, oggi, invece, essa rende all'Istituto di S. Spirito non meno di 180 mila lire all'anno; progresso evidentemente forte che lascia aperto l'adito alla lusinga che possa ancora aumentare.

E invero, da una sommaria ma molto diligente inchiesta da me fatta, ho ragione di credere che quella tenuta debba, con un'amministrazione diversa dall'attuale, rendere all'Istituto una somma in più di circa 50,000 lire all'anno.

E credo che, trattandosi col disegno di legge in esame, di dar modo all'Istituto di Santo Spirito ed agli ospedali di Roma di unificare e pagare i loro debiti, non sia trascurabile questa maggiore rendita che, ripeto, quella tenuta può e deve dare.

E colgo l'occasione per raccomandare ancora che si trovi il modo d'affidare alcune parti di quella tenuta a cooperative agricole. Vi sono tratti di terreno, lasciati assolutamente incolti; mentre vi è una popolazione agricola, forse esuberante, che potrebbe assumerne la conduzione e la lavorazione.

Così anche a cooperative d'altro genere, come, per esempio, a quelle della pesca, potrebbe essere offerto il modo di guadagnare di più e quindi di dare una rendita maggiore.

Mi sono permesso di fare queste semplici raccomandazioni, sicuro che il Governo, il quale dovrebbe avere sommanente a cuore l'interesse di questi istituti di beneficenza, vorrà accoglierle con la benevolenza che meritano. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

SANTINI. L'egregio amico Cavagnari, nel suo onesto discorso, come onesti sono tutti i discorsi suoi, ha lamentato che questo disegno di legge venisse alla discussione in una stanca ed affrettata seduta mattutina.

LEALI. Stanca, no.

SANTINI. A parte che l'onorevole Cavagnari ha veduto come molti colleghi ascoltassero le sue parole, la fretta a discutere questo disegno di legge è giustificata dal fatto, che, se non si provvede subito, come ha detto l'onorevole presidente del Consiglio, gli ospedali di Roma deb-

bono chiudersi improrogabilmente. Quindi questa fretta è reclamata da necessità di primissimo ordine.

L'onorevole Cavagnari ha avuto ragione di lamentare la poco fortunata, dirò così, amministrazione degli ospedali di Roma; ma io amo nutrir fiducia che l'opera del regio commissario sarà proficua e feconda di buoni effetti.

Pel passato, l'amministrazione di Santo Spirito non ha proceduto con molta avvedutezza; e la causa di questo fatto, per noi che con le cose romane abbiamo una certa, doverosa consuetudine, è derivata dai bassi prezzi, ai quali sono stati affittati i ricchi fondi rustici dell'ospedale di Santo Spirito. Pel passato, se (non per mala volontà di chi amministrava certamente per scarsissima capacità), talune tenute, che potevano rendere, per esempio, 100 mila lire all'anno, venivano fittate a prezzi di vero favore, bassissimi, addirittura irrisorii. E quanto l'onorevole Aroldi diceva per la Mesola, si può dire per la massima parte dei fondi rustici di Santo Spirito.

Ora, la Mesola che, come esattamente affermava l'onorevole Aroldi, era passiva, rende già 180 mila lire all'anno; e potrà rendere anche di più.

Ed ugualmente si può dire anche per altre tenute. Fortunatamente le cose sono cambiate; e m'auguro che volgano sempre in meglio.

Quindi, la necessità di provvedere con questa legge, la quale era imposta da circostanze, veramente improrogabili. Per fermo, le condizioni degli ospedali di Roma sono estremamente difficili e si renderanno, ogni giorno, più difficili, pel non degradante, ma progredente rincaro dei viveri.

Questo rincaro, che travaglia tutta la cittadinanza, si spiega anche nella questione degli ospedali; e, siccome questo rincaro non accenna a diminuire, ad onta delle promesse dei mancati taumaturghi, che governano il Campidoglio, ma son sempre in continuo aumento, è naturale che le condizioni degli ospedali si renderanno sempre più difficili.

Quindi è provvido questo disegno di legge, che viene, se non a risolvere completamente la ponderosa, ardua questione, ad avviare ad un buon risulamento la difficile amministrazione degli ospedali di Roma.

Mi associo, con tutta l'anima, alle nobili parole, che il collega Cavagnari, nella innata

gentilezza del suo cuore ha pronunciato, perchè il patrimonio dei poveri sia curato con tutto il rigore e l'energia possibile.

Ora è un vero delitto che vi siano stati per il passato degli amministratori che, dimentichi di questo sacro principio, abbiano trascurato il geloso patrimonio dei poveri, e, come dice bene l'onorevole Cavagnari, qualora si vedesse che questo patrimonio è male amministrato anche la generosità di coloro che per i poveri volessero testare, si volgerebbe altrove.

Però io debbo dire con compiacenza di cittadino romano che la beneficenza in Roma da parte di tutti si è sempre esplicata in modo meraviglioso; ma, perchè romani e non romani continuino in quest'opera generosa, è necessario che abbiano la certezza che i beni assegnati ai poveri saranno amministrati con cura e con capacità.

Ma, a proposito dei beni rustici, io debbo richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che questi beni rustici, oltre che male amministrati, sono soggetti ad abusi nel senso che si è permesso il taglio delle macchie, a beneficio di affittuari privilegiati e protetti.

LEALI. È verissimo!

SANTINI. Ciò l'onorevole Leali sa, perchè conosce queste questioni e sa che si è permesso anche nelle vicinanze di Roma il taglio di macchie a beneficio di codesti sfruttatori privilegiati, a danno della popolazione e dei poveri, mentre il contratto di affitto non consentiva che si tagliassero degli alberi, come non consentiva che si facessero delle speciali piantagioni e che si rompesse il terreno, dove non era scritto nei contratti. Sono fatti deplorabili, che quanti conosciamo la campagna romana, abbiamo potuto verificare.

E poichè siamo sulla questione degli ospedali, vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro intorno alla questione della disciplina interna. È questo un argomento degno di considerazione, perchè deve essere cura del Governo, del Parlamento, di tutti gli uomini di cuore fare in modo che la disciplina sia scrupolosamente osservata con tutto il rigore, specialmente là ove si accolgono i poveri infermi. Ora la disciplina negli ospedali di Roma lascia molto a desiderare.

Il malcontento è specialmente nella classe sanitaria, ed io vorrei rivolgere la preghiera all'onorevole presidente del Consiglio di far in modo che l'opera dei medici,

opera così difficile, assidua e pericolosa, fosse meglio compensata, perchè gli onorari del personale sanitario sono addirittura insufficienti, irrisori, anche se si considera che i poveri studenti, dopo aver sostenuto delle spese enormi, si trovano di non poter trarre un discreto compenso alle fatiche enormi che sostengono negli ospedali. Perchè è bene la Camera sappia che il servizio, che prestano è un servizio delicatissimo e per tre o quattro volte alla settimana il povero medico deve passare la notte intorno al letto del malato in modo che alla mattina si alza così stanco da non potere accudire ad altro lavoro.

Io, dunque, che so quanto cuore ha l'onorevole Giolitti, so pure che rivolgendomi a lui non farò vano appello: si faccia in modo per l'avvenire, quando le condizioni finanziarie lo permetteranno, non oggi, che sia migliorata la condizione del personale sanitario.

Ma la questione, sulla quale io intendeva specialmente richiamare l'attenzione del Governo è precisamente la disciplina. L'egregio collega Maraini Clemente ed altri di recente hanno chiamato l'attenzione del Governo sui gravi fatti, svoltisi or non è poco negli ospedali.

Ne son successi dei gravi, che io non voglio citare alla Camera, fatti gravissimi e specialmente immorali. Tra gli infermieri e le infermerie è della ottima gente, ma ve ne sono alcuni, che non meritano di esercitare quello, che è un nobilissimo mestiere, perchè non è un mestiere vile, lo assistere gli infermi.

L'onorevole Maraini ed altri non hanno citato che pochi fatti vergognosi, ma se ne contano, pur troppo, altri ben più gravi. La disciplina interna è rallentata e l'indisciplina si riflette anche fuori degli ospedali. Or sono pochi giorni che cinque tep-pisti, infermieri del Policlinico, veduto passare un povero vecchio prete di notte, l'ingiuriarono, l'insultarono e lo malmenarono, e trovarono in lui un animo generoso che disse: Dio vi perdoni come io vi ho perdonato, e non diè neppure denuncia. È doloroso che quelli, che dovrebbero aver cuore, perchè accanto al malato il cuore si forma, anche in quelli che non l'hanno, è doloroso che avvengano questi fatti di tep-pismo, contro i quali bisogna, onorevole ministro, provvedere con tutta l'energia, che è nel suo carattere, nel suo temperamento e nelle sue abitudini.

Direcente, per esempio, si iniziò una campagna, alla quale si ribellano gli stessi medici, anche i medici liberi pensatori, per cercare gradualmente di eliminare il personale religioso degli ospedali, e specialmente le suore.

Ora io mi appello al mio insigne maestro Guido Baccelli, che tanta parte della sua nobile esistenza, che gli auguro ancora florida per lunghissimi anni, ha speso nell'assistenza degli ospedali, perchè attestati dei servizi, che queste povere martiri del dovere spendono attorno agli ammalati. Il medico, il clinico, quando affidano la somministrazione dei medicinali ad una suora, son sicuri che questa compie il suo dovere. Ma si può dire sempre altrettanto del personale civile?

Io, mi si tacci pure per la millesima volta di clericale; sono un patrocinatore convinto del personale religioso, specie delle suore.

E mi rivolgo anche ad un uomo, che degli ospedali è in condizione di parlare, perchè presiede magnificamente il suo ospedale di Vercelli, l'onorevole Lucca, il quale potrà attestare gli splendidi servizi, che le suore rendono ai malati, servigi, che esse compiono, non solamente in tempo di pace, ma anche sui campi di battaglia sempre a rischio della loro vita.

E noi abbiamo veduto di recente lo stesso Clémenceau, in Francia, affiggere sul petto di una suora valorosa la medaglia al valor civile. (*Benissimo!*)

Quindi prego l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, che, se mai queste male intenzioni facessero strada, egli voglia arrestarle. I medici, che hanno cuore, che non si fanno condurre dai principi di setta, ritengono la assistenza delle suore come *conditio sine qua non* per il benessere degli infermi.

Quindi io, concludendo, mi auguro che questa intenzione non abbia a tradursi in atto, e che l'energia del presidente del Consiglio, ministro dell'interno, vorrà riportare nel personale degli ospedali quella disciplina, senza la quale il funzionamento degli ospedali è impossibile; quella disciplina, che è imposta da ragioni di umanità, e alla quale devono inchinarsi coloro, che non esercitano un mestiere ignobile, ma esercitano quell'assistenza agli ammalati, che è uno dei maggiori coefficienti della civiltà dei progrediti tempi nostri. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Scellino.

SCELLINGO. Non è per fare un discorso, dopo le nobili parole dette dai miei colleghi, ma per rivolgere una preghiera al presidente del Consiglio, affinché nell'ordinamento degli ospedali si tenga conto della necessità di avere una sezione, ove poter ricoverare e curare i malati d'occhi.

A Roma è avvenuto questo fatto: per anni ed anni i malati d'occhi non erano ricevuti negli ospedali che in via eccezionale. Non fa bisogno che io dimostri quanto danno ne sia venuto alla popolazione.

Nel Policlinico ha sede adesso la clinica oculistica, ma i letti sono pochi, sono 14 o 15, e non è aperta tutto l'anno; quindi nei mesi in cui è chiusa, i malati d'occhi non possono essere ricoverati.

C'è anche un padiglione per i malati d'occhi, ma con pochissimi letti, che non corrisponde certamente alla necessità delle cose, e quei malati che vi sono ricoverati devono pagare la retta, o essi stessi, o i comuni da cui provengono.

In Roma esiste un ospedale oftalmico che fu fondato dalla provincia di Roma, il quale ha 40 letti; esiste anche un istituto oftalmico, mantenuto dalla generosità di Casa Torlonia, nel quale sono anche 40 letti, e in questi istituti, come nel Policlinico, c'è anche l'ambulatorio.

Ma, comprenderete bene, onorevoli colleghi, che non tutti gli ammalati possono curarsi ambulatoriamente: hanno bisogno per la maggior parte di esser ricoverati, sia perchè nelle loro famiglie non hanno mezzi, sia perchè quell'andare avanti o indietro non fa che peggiorare le loro condizioni, e fa perdere il vantaggio della cura.

Quindi pare a me che, dovendo provvedere alla sistemazione degli ospedali di Roma, si debba tener conto di questa necessità, che dirò urgente, specialmente se si considerano i pericoli di una malattia, che tante volte ho nominato qui alla Camera, cioè il tracoma. Non è una cosa indifferente. Ho qui il resoconto della prefettura della provincia di Siracusa in relazione alla profilassi del tracoma.

Il dottor Leoni, che è il direttore dell'Istituto oftalmico, dice in questa relazione: nei comuni dove ho avuto l'incarico di recarmi ho visitato complessivamente 13,395 alunni delle scuole, riscontrandone 2,961 affetti da tracoma.

E questa non è nemmeno una provincia molto estesa.

S'immagini quello che accade nelle altre provincie dove il tracoma infierisce.

Questa malattia rappresenta una vera piaga sociale, perchè oltre la cecità, che è tremenda, rende inabili al lavoro, per anni ed anni, tutti quelli che ne sono affetti. È malattia che si propaga nelle scuole, nei convitti, nelle caserme e che porta conseguenze gravissime anche allo Stato.

Di qui dunque la necessità che si provveda anche al ricovero di questi disgraziati, per impedire che la malattia si propaghi e che quelli che ne sono affetti perdano il tesoro della vista.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Leali.

LEALI. Ho chiesto di parlare per fare alcune brevi osservazioni. La prima è questa. I comuni della provincia di Roma sono caricati da spese ingenti per quei loro cittadini che risiedendo a Roma o trovandosi per caso hanno bisogno di essere ricoverati all'ospedale. Ora io credo che questo non sia giusto anche perchè coloro che hanno lasciato le ingenti somme con le quali si è formato il patrimonio di questi ospedali, non hanno lasciato questi denari solamente per i malati della città, ma anzi li hanno lasciati dichiarando che questi ospedali dovevano servire per chiunque cadesse ammalato in Roma.

Vorrei che il Governo studiasse a fondo questa questione e volesse alleggerire in qualche modo i comuni che sono soggetti a pagare delle grandi somme.

Non starò a ripetere quanto ha detto, giustamente, l'onorevole Santini circa le questioni patrimoniali e degli affitti che si sono fatti fin qui, molto di favore, ad alcune persone. È naturale che non si potranno ripetere queste cose con gli amministratori presenti e con quelli che dovranno venire, perchè sono avvertiti già della cosa. Come dico, quello che io desidero sarebbe che il Governo pensasse che questi nostri comuni non possono assolutamente pagare per questi ammalati.

E poi vi è un'altra questione. Il Policlinico non può ammettere che un numero limitatissimo di ammalati che non siano della città di Roma. Non so se sia un quinto o un sesto, ma ad ogni maniera è esiguo il numero degli ammalati non romani che possono entrare al Policlinico. Anche questa è una cosa che il Governo dovrebbe far modificare, e dovrebbe vedere che non ci fos-

sero queste discrepanze, questi due pesi e queste due misure.

Queste sono le sole osservazioni che volevo fare. E, poichè non ho la pretesa di essere un oratore, finisco.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. La questione degli ospedali di Roma, ha osservato l'onorevole Cavagnari, ritorna un po' frequentemente dinanzi alla Camera. Ma, per spiegare la ragione per cui si verifica questo ritorno quasi periodico, io debbo richiamare un po' i precedenti di detti ospedali, e spiegare le condizioni eccezionali nelle quali si sono trovati in passato, e si trovano ora.

L'onorevole Cavagnari ha accennato ad un patrimonio quasi inesauribile dell'ospedale di Santo Spirito.

Ora, veda, l'ospedale di Santo Spirito ha così poco un patrimonio inesauribile, che nel 1884 si era trovato ad avere non più di 60 mila lire all'anno di reddito, mentre per tenerlo aperto ce ne volevano 700 mila.

Nel 1884, quando le sue condizioni si erano ridotte a questo, l'ospedale era così bene amministrato, che aveva sei milioni di debiti sotto forma di cambiali. Io credo che questo sia un fatto non avvenuto in alcuna parte del mondo. (*Commenti*).

Il patrimonio era tutt'altro che grande. Vi sono tenute vaste, come quella della Mesola, di cui parlerò poi, ma il patrimonio dell'ospedale era a mala pena sufficiente, se fosse stato amministrato bene, a provvedere alla popolazione di Roma, quale era nel 1870, cioè, qualche cosa meno di 200 mila abitanti.

BACCELLI GUIDO. È vero!

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Ora la popolazione supera il mezzo milione; e quindi quel patrimonio, che nel 1870 bastava appena per provvedere a 200 mila abitanti, e che fu amministrato così bene, ripeto, da ridurre le rendite dell'ospedale di Santo Spirito da 700 mila lire a 60 mila, è ora evidentemente un patrimonio assolutamente insufficiente.

Il comune di Roma avrebbe dovuto, per l'obbligo che gli deriva dalla legge comunale e provinciale, sopportare un onere finanziario gravissimo per provvedere alla cura dei malati poveri.

Intervenne la legge del 1890, ed io, che ero allora ministro del tesoro, non posso certamente declinarne la responsabilità.

Fu in quel momento una necessità assoluta l'intervento del Governo, e si dichiarò in quella legge che l'onere, che incombeva alla città di Roma, era assunto invece dallo Stato. Le ragioni di questo provvedimento furono indeclinabili, perchè il comune di Roma era in condizioni finanziarie tali, da non poter sopportare una spesa così forte. Uno dei mezzi, con cui il Governo aiutò le finanze del comune di Roma, fu precisamente questo, e cioè, di mettere a carico dello Stato l'onere della cura dei malati poveri. D'altra parte questo eccezionale provvedimento era giustificato dal fatto, che si trattava della capitale del Regno, dove accorrono cittadini, e soprattutto operai, da tutte le parti d'Italia, ed era quindi logico che quest'onere di carattere nazionale non fosse lasciato a carico esclusivo del municipio di Roma. Ma oltre all'aumento enorme della popolazione che si verificò in Roma, vi fu anche la circostanza, accennata dall'onorevole Santini, e cioè il rincaro di tutti i generi destinati a mantenere un ospedale.

Quando i generi di prima necessità rincarano nella proporzione in cui sono rincarati in questi ultimi tempi a Roma, è evidente che l'amministrazione ospitaliera subisce le stesse conseguenze che subiscono le aziende private. Quindi la necessità assoluta di un intervento del Governo. Col disegno di legge in esame si provvede non solo a saldare i debiti contratti dall'amministrazione, per poter far fronte ai bisogni quotidiani, ma si provvede anche alla costruzione di altri ospedali, perchè quelli esistenti sono diventati assolutamente insufficienti.

L'onorevole Cavagnari e l'onorevole Santini hanno parlato della generosità dei privati. In materia di pubblica beneficenza mi duole di dover sfatare questa leggenda!

Purtroppo bisogna riconoscere, ed è opportuno dirlo, perchè è sempre bene che tutto si sappia, che nella città di Roma i ricchi non hanno l'abitudine di fare della beneficenza a favore delle Opere pie. Io credo che nessuna delle grandi città d'Italia, e certamente non Genova, non Milano, non Torino, abbia così pochi lasciti di beneficenza come Roma.

Io fui per cinque anni, e cioè dal 1884 al 1889, fra gli amministratori degli ospedali, ed ebbi la fortuna di avere a successore in quella amministrazione l'onorevole Guido Baccelli; or bene, in quei cinque anni (allora non era lo Stato che provvedeva, ma soltanto i patrimoni delle Opere pie)

ricordo che non vi fu che un fornaio che lasciò qualche migliaio di lire agli ospedali di Roma. Nessun altro lascito vi fu.

SANTINI. Per altri enti, sì.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Degli altri enti non conosco l'amministrazione, nè posso dire sì o no, spero di sì, ma per gli ospedali, prima che lo Stato assumesse a suo carico l'onere che incombeva al comune, prima ancora della legge del 1890, la beneficenza privata non si era assolutamente fatta viva.

Non occorre dire che dopo che lo Stato ha assunto a suo carico gli aumenti di spesa degli ospedali, questa beneficenza non è sparita, perchè non v'era, ma non è sorta.

SANTINI. Ma la casa Torlonia mantiene a sue spese un ospedale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma sono ospedali privati.

E poi se l'onorevole Santini paragona le elargizioni ed i lasciti che si verificano in altre città, si unirà a me nel deplorare che la classe ricca a Roma non faccia più beneficenza di quella che fa.

Voci. È giusto.

SCELLINGO. C'è stato un lascito...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma se lei prende le statistiche di Genova, di Milano e di Torino, troverà dei milioni ogni anno...

Voci. È vero.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. ...e a Roma trova appena poche migliaia di lire.

SANTINI. A Roma sono più disperati.

Voci. No, no!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non voglio studiare le cause, rilevo il fatto.

L'onorevole Aroldi ha parlato specialmente delle condizioni della tenuta della Mesola. È una tenuta della superficie di oltre 13,000 ettari, la quale, come egli ha detto, nei tempi della amministrazione di cui parlai, era passiva: le spese di amministrazione superavano le entrate. Ora, come ricordò l'onorevole Aroldi, le amministrazioni successive hanno migliorato così rapidamente quella gestione che quella tenuta rende adesso 180 mila lire di netto.

Io terrò grande conto delle osservazioni e delle constatazioni che personalmente l'onorevole Aroldi ha fatto, e vedrò in tutti i

modi se è possibile ottenere che questa tenuta renda di più.

Come pure esaminerò la questione da lui sollevata, della possibilità, cioè, di affidare la cultura di una parte di questo territorio a cooperative agricole.

Io non conosco come queste cooperative siano organizzate colà; quindi, naturalmente, non posso prendere un impegno positivo: assumo però l'impegno di fare esaminare la questione, e di vedere se queste cooperative presentino tali garanzie da potere ad esse affidare la coltivazione di qualche tratto di quel vastissimo territorio.

L'onorevole Santini ha sollevato un'altra questione, ha parlato, cioè, della necessità di rendere più salda la disciplina interna degli ospedali per la cura dei malati. E di fatto lagnanze si sono frequentemente intese sul modo con cui qualcuno degli infermieri adempie al suo delicatissimo ufficio verso i malati.

Non mancherò di far verificare esattamente come siano le cose per mezzo di ispettori del Ministero, cui sarà affidato l'incarico di constatare in qual modo funzioni il delicatissimo servizio degli infermieri, perchè è innegabile che il malato, oltre alle cure del medico, ha necessità assoluta di una assistenza affettuosa da parte di coloro, che sono pagati per prestare appunto questo servizio così importante per la cura medica.

L'onorevole Scellino ha sollevato la questione della cura dei malati d'occhi. Egli ha ricordato qual numero di letti vi sia nei vari istituti che attendono alla cura di questi malati in Roma, e non si può contestare che quel numero di letti sia davvero insufficiente alla cura di una malattia così importante.

Non mancherò di richiamare l'attenzione dell'Amministrazione degli ospedali, perchè studi il modo di provvedere al fine che questa malattia così grave abbia una cura corrispondente alle necessità che si presentano ogni giorno.

L'onorevole Leali infine ha sollevato la questione del rimborso delle spese di ospedalità per parte dei comuni. Io debbo osservare che in questa legge non si fa assolutamente nulla di nuovo, non si stabiliscono oneri di alcuna specie; si stabilisce solamente che quando l'ospedale ritardi a riscuotere, il tesoro possa anticipare le somme per impedire che l'ospedale si chiuda.

Non potrei ammettere la tesi che i comuni qui intorno a Roma abbiano un trattamento diverso dagli altri comuni che sono un po' più lontani...

LEALI. Giusto!... sono tutti eguali!...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Di fronte alla capitale del Regno le condizioni degli altri comuni non possono essere diverse: bisogna che siano trattati ugualmente, e quindi la questione del rimborso delle spese di spedalità dovrà essere esaminata obiettivamente, senza riguardi speciali ad uno o ad un altro comune...

LEALI. Benissimo!... Siamo perfettamente d'accordo!...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. ...ma, ripeto, nel disegno di legge in discussione non si lede alcun principio, non si muta nulla; e quindi non sarebbe sede opportuna per discutere la questione ora sollevata, e tanto meno per giungere ad una conclusione. Il Governo confida che con i provvedimenti ora proposti si possa rendere meno frequente quel ripetersi di leggi per gli ospedali di Roma, di cui ha parlato l'onorevole Cavagnari.

Qui si provvede a liquidare il passato, si provvede altresì alla costruzione di ospedali nuovi per l'avvenire, e si aumenta il contributo del tesoro entro i limiti in cui oggi è necessario.

Io non potrei assumere alcuna garanzia che, aumentando la popolazione della città di Roma, ed i bisogni delle cure per i malati, non possa in avvenire (che spero non vicino) giungere il giorno in cui qualche altro assegno da parte del tesoro si renda indispensabile; perchè ripeto come conclusione ciò che ho detto in principio, le condizioni degli ospedali di Roma sono diverse da quelle degli altri ospedali del Regno in questo senso, vale a dire che in Roma non è più il municipio che provvede alle deficienze degli istituti di benevolenza, ma è lo Stato, perchè qui si tratta della capitale del Regno, e non sarebbe ammissibile che nella capitale del Regno si assistesse allo spettacolo di malati che venissero respinti alle porte degli ospedali.

Io confido che la Camera vorrà dar voto favorevole a questo disegno di legge, che provvede ad una necessità assoluta ed urgente. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare,

dichiaro chiusa la discussione generale. Do facoltà di parlare all'onorevole relatore.

FALLETTI DI VILLAFALLETTO, *relatore*. Onorevoli colleghi. L'onorevole Cavagnari, che sinceramente ringrazio delle gentili espressioni rivoltemi, ha voluto, accennando ai provvedimenti adottati in passato per gli ospedali riuniti di Roma in correlazione con quelli che ora si propongono, raffigurarsi una situazione di cose che, come coi provvedimenti adottati per il passato non era stata risolta, così forse non possa considerarsi risolto neppure con questo disegno di legge. L'onorevole presidente del Consiglio ha già risposto esaurientemente a queste obiezioni, ricordando le cause che hanno condotto alla situazione odierna degli ospedali di Roma, e dimostrando come, a derimerle, possano giovare i provvedimenti ora sottoposti alla nostra approvazione.

Io mi farò lecito soltanto di aggiungere qualche considerazione pel fatto che il collega, onorevole Cavagnari, ha accennato alla parte della mia relazione in cui esprimo questo pensiero: che la semplice lettura di tutta la lunga serie di provvedimenti adottati per gli ospedali di Roma, dal 1870 a oggi, dimostra come fin qui non si sia avuta, nel provvedere alla situazione di questi ospedali, una direttiva costante, che, cioè, tutti i provvedimenti assunti non siano stati adeguati al fine che si proponevano di raggiungere.

Senza riandare sino al 1870, epoca in cui cominciò a svolgersi l'azione dello Stato a favore dell'Amministrazione ospitaliera romana, conviene prendere le mosse dalla legge del 1890, con la quale si riunirono gli ospedali di Roma in un solo ente giuridico e si provvide alla loro dotazione con il reddito dei beni incamerati delle confraternite.

Se non che, in quel tempo, la misura del provento, da ricavarci dalle rendite dei fondi provenienti da tale incameramento, non fu esattamente valutata. E la conferma di ciò si ebbe quando, pochi anni dopo, ossia nel 1896, dovette lo Stato sobbarcarsi a considerevoli sacrifici che si ripeterono con successive leggi fino a quella del 1903, sulla quale riferiva la Giunta generale del bilancio.

Questa legge rappresenta il più importante dei provvedimenti presi per gli ospedali riuniti di Roma, il provvedimento, cioè, col quale si ripara annualmente alle deficienze dei bilanci degli ospedali stessi, fino alla concorrenza di lire 500,000 a ca-

rico del fondo di beneficenza e religione della città di Roma, e, a carico del Tesoro, per la parte di detta somma che non potesse erogarsi sul provento del detto fondo. Fino da quel tempo la Giunta generale del bilancio dimostrava come tale provvedimento non sarebbe stato sufficiente, e queste previsioni si sono perfettamente avverate.

Io ebbi l'onore, un anno e mezzo circa dopo promulgata la legge del 1903, di appartenere all'Amministrazione degli ospedali di Roma, e già allora la situazione era disastrosa. Specialmente la rendeva penosa la natura dei debiti della amministrazione ospitaliera, non consistenti solo in impegni sul patrimonio, a lunga scadenza, ma in somme liquidate che avrebbero dovuto pagarsi in pronti contanti per le forniture quotidiane degli ospedali e che invece non venivano versate, mentre decorrevano su di essi gravosi interessi. In altri termini era la situazione disastrosa di cassa che non consentiva all'amministrazione i mezzi, neppure per vivere giorno per giorno.

Questa dolorosa condizione di cose esisteva già nel 1905, ed era quale ancor oggi perdura, come risulta dalla lettera del commendator Bedendo al presidente del Consiglio, allegata alla mia relazione.

Le cause di questa situazione sono state tre: l'aumento di popolazione dal 1870 ad oggi, l'unione del Policlinico, con la legge del 1890, agli ospedali di Roma e il mancato rimborso delle spedalità per parte dei comuni. Ed il concetto, ch'io espressi nella mia relazione ed al quale ha voluto alludere il collega Cavagnari, è nel senso che le dette tre cause non si dovessero considerare come dovute a una fatalità qualunque, che avesse colpita l'amministrazione ospitaliera di Roma, ma a contingenze delle quali non si tenne abbastanza conto quando si costituì l'unico ente ospitaliero sotto la vigilanza dello Stato e degli enti locali, provincia e comune.

Ora questo progetto di legge rimedia al detto stato di cose, fatta eccezione per la non ancora compiuta separazione del Policlinico dagli ospedali uniti.

Col mutuo, infatti, di lire 11,400,000 si unificano i debiti, liquidandosi il passato.

Di più si provvede alla spesa per il mantenimento del Policlinico, in modo che essa non rappresenti più, per gli ospedali di Roma, un onere al quale è assolutamente provato come non possano più sobbarcarsi senza che si protragga, senza remora, il *deficit* del bilancio ospitaliero.

Ma un'altra disposizione, secondo me, ha anche maggiore importanza, essendo appunto quella che si sarebbe dovuta prendere sin dai primi giorni in cui si istituì questo ente giuridico degli ospedali riuniti di Roma: il concorso, cioè, finanziario dello Stato pel futuro, verificantesi gradualmente, ossia in misura dell'aumento della popolazione ospitaliera.

A ciò provvede l'articolo 8, secondo il quale l'ammontare del concorso, come viene fissato con questo disegno di legge, sarà successivamente elevato, in ragione di lire 3 per ogni degenza, prendendosi per termine di confronto le degenze stesse, quali risultano dal consuntivo del 1906.

Un altro provvedimento sostanziale è quello del rimborso agli ospedali di Roma, nella cifra di un milione, della spesa sostenuta per la costruzione di alcuni padiglioni e per l'arredamento del Policlinico.

Con le dette disposizioni, questo progetto di legge provvede all'avvenire. Una parte però del problema ospitaliero forse non si può dire ancora risolta, quella, cioè, concernente le spedalità.

Anche relativamente alle spedalità si può però dire che l'azione dello Stato pel passato sia stata manchevole.

Infatti, fino al 1896, si lasciò sussistere il sistema del passato, secondo il quale il ricovero negli ospedali di Roma era in generale gratuito, sistema che ha cause storiche, specialmente pel concorso che alla beneficenza di Roma prestava, sotto il Governo pontificio, il mondo cattolico.

Riconosciutosi poi per legge nel 1896, agli ospedali di Roma, il diritto al rimborso delle spedalità verso i comuni, come avviene per tutte le altre parti del Regno, si stabilì che il debito per tali spedalità fosse annualmente valutato, ma non si precisò l'epoca in cui il rimborso dovesse ripetersi dai comuni, cosicchè questo debito andò sempre accumulandosi.

La necessità quindi di provvedere al *deficit* di cassa, da quel debito derivante, si appalesò improrogabile e, pertanto, con i provvedimenti che costituiscono la legge del 1907 sulla quale io stesso ho avuto l'onore di riferire, si dispese un prestito di quattro milioni presso la Cassa depositi e prestiti, e si stabilì che i quattro milioni fossero rimborsati in 30 annualità comprensive della quota di ammortamento e degli interessi.

Alla Commissione parlamentare, che esaminò la detta legge del 1907, furono presentate numerose proteste per parte di molti comuni della provincia di Roma, ed anche di altre provincie, i quali dichiaravano che non erano in grado di pagare quel debito arretrato. Ma la Commissione non propose allora nessun emendamento al disegno di legge nel senso desiderato dai richiedenti.

Nel presente disegno di legge, per quanto concerne il rimborso delle spedalità, viene soltanto disposto che saranno, da ora innanzi, a carico del Tesoro le spedalità, quando non si possa accertare il domicilio di soccorso dei ricoverati.

Intanto però, resta questo vecchio debito di 4 milioni, al quale vi sono comuni che concorrono largamente, come qualcuno per 40,000 lire, ed altri per maggiori somme.

Io reputo che in avvenire sarà difficile ricuperare, per lo meno completamente, tale somma, onde forse per questo titolo qualche nuovo sacrificio si imporrà allo Stato.

Per ciò che ha tratto alle spedalità, io vorrei fare osservare all'onorevole Leali, il quale ha parlato della gratuità per gli infermi da lungo tempo dimoranti in Roma, che anche qui vige la norma generale, ossia che si accerta il domicilio di soccorso ed il comune deve pagare, solo se l'infermo è da meno di cinque anni residente alla capitale.

Il fare maggiori concessioni ai comuni, rappresenterebbe il vulnerare le disposizioni della legge organica generale, sulle opere di pubblica beneficenza, ed io non so, fino a qual punto, potrebbe questa riforma essere attuata, senza arrecare un danno rilevante agli ospedali e senza effettuare anche una certa disparità di trattamento, nei riguardi dei rimborsi, tra la città di Roma e gli altri comuni del Regno.

Credo così di aver in parte risposto agli oratori che hanno interloquito. Non mi resta ora che pregare la Camera di volere approvare questo disegno di legge, il quale, come risulta dagli atti, non rappresenta l'ultima parola poichè, in occasione della discussione del disegno di legge in Senato, l'onorevole presidente del Consiglio alluse alla possibilità, che una Commissione studiasse di nuovo le condizioni degli ospedali e che si potesse addivenire alla separazione completa della Amministrazione degli ospedali riuniti, da quella del Policlinico.

Nella speranza che ciò si avveri, pongo termine al mio dire, e faccio voti, perchè, mercè

i provvedimenti contenuti in questo disegno di legge e quelli annunciati, possa considerarsi definitivamente risolta la questione ospitaliera romana, come a noi tutti deve stare ugualmente a cuore, in nome del nostro vivo ed intenso affetto per Roma, qualunque sia la regione che ci abbia dato i natali. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli; i quali, se nessuno chiederà di parlare, s'intenderanno approvati con la semplice lettura:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a somministrare al Tesoro, per fornirla all'Istituto di S. Spirito e Ospedali riuniti di Roma, un mutuo di lire 14,400,000, estinguibile in 50 anni, per provvedere, fino alla concorrenza di tal somma, alla conversione ed alla unificazione dei debiti nonchè alle necessità di Cassa, di cui nella annessa tabella A.

Al pagamento degli interessi sul detto mutuo contribuirà annualmente lo Stato nella misura di un ottavo della quota di interessi corrispondente al saggio normale, rimanendo la restante quota di interessi e l'intera quota di ammortamento del mutuo a carico dell'Istituto assuntore.

Si dia lettura della tabella A che fa parte integrante di quest'articolo.

GIMATI, segretario, legge:

TABELLA A.

Elenco dei debiti da unificare e da costituire con un mutuo da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti.

I. — DEBITI DA CONVERTIRE ED UNIFICARE.

Credito fondiario della Cassa di risparmio di Milano. — Residuo del mutuo di lire 6,700,000, stipulato con gli istromenti: in atti Polidori del 15 gennaio 1887 (condizionato) e in atti Marocco di Milano del 8 febbraio 1887 (definitivo) così ridotto, tanto per le quote di ammortamento comprese nelle semestralità scadute a tutto il 1° gennaio 1907, quanto con l'estinzione parziale anticipata di lire 2,842,504.51, fatta il 3 ottobre 1904, in esecuzione della legge 8 luglio 1903, n. 321. Su questo mutuo si

pagano gl'interessi al 4 per cento, il rimborso della tassa di ricchezza mobile sopra detti interessi, ridotta al 12.50 per cento e i diritti di commissione ed erariali, ridotti, in seguito all'estinzione parziale anticipata, alla somma annua fissa di lire 12,544.38 L. 2,795,525.59

Cassa di risparmio di Roma.

— Mutuo ipotecario al 4.20 per cento, oltre al rimborso dell'intera tassa di ricchezza mobile, stipulato con istromento, atti Firrao, del 22 aprile 1904.

Tale mutuo fu contratto per provvedere alle opere di arredamento al Policlinico, giusta la deliberazione della Commissione ospitaliera, in data 19 gennaio 1904, omologata dall'autorità tutoria il 18 febbraio 1904 » 400,000. »

Ministero del tesoro.

— Mutuo al 4 per cento autorizzato con legge 24 marzo 1907, numero 110 » 4,000,000. »

Banca d'Italia.

— Anticipazione in conto corrente, sino alla concorrenza di lire 800,000, garantita con deposito di certificati del consolidato nominativo 5 e 4.50 per cento al tasso di 5.11 per cento. Questa operazione fu deliberata dalla Commissione ospitaliera nelle tornate 11 giugno 1900 e 23 dicembre 1902, approvate dall'autorità tutoria il 15 giugno 1900 e 31 dicembre 1902; attualmente l'anticipazione ammonta a lire 793,200 . . . » 800,000. »

Banco di Roma.

— Anticipazione in conto corrente, sino alla concorrenza di lire 60,000 garantita con deposito di rendita consolidata al portatore 5 per cento; si corrispondono gl'interessi al 5 per cento. Questa operazione fu conclusa per provvedere all'impianto e provviste per la cantina a vino deliberate dalla Commissione ospitaliera nelle sedute 28 luglio 1903 e 12 aprile 1904, omologate ambedue dall'autorità tutoria in data 13 luglio 1904. Attualmente l'anticipazione è ridotta a » 59,539.40

Tesoro dello Stato. — Residuo dell'anticipazione di lire 700,000 fatta con la legge dell'8 luglio 1903, n. 321, attualmente ridotta a L. 280,000. »

Mente di Pietà.

— Prestanze contro pegno del certificato nominativo di consolidato 4.50 per cento di annue lire 59,998. La prima prestanza di lire 500,000, stipulata con gli atti Guidi del 10 giugno 1905, fu deliberata in somma maggiore (lire 1,000,000) dalla Commissione ospitaliera il 15 marzo 1905, approvata dall'autorità tutoria li 8 aprile 1905; la seconda, parimenti di lire 500,000, fu stipulata dal notaio Guidi il 13 dicembre 1905, in seguito a deliberazione del regio commissario, commendatore dottor Emilio Bedendo . . . » 1,000,000. »

Depositi in contanti dei seguenti affittuari, ai quali si corrispondono gl'interessi qui appresso indicati, che non furono reinvestiti per provvedere ad urgenti necessità di cassa. Si osserva però che il mancato reinvestimento dei primi due rimonta ad epoca lontanissima (il primo specialmente avanti il 1870) » 110,000. »

Tittoni fratelli interessi al 4% L. 64,500

Balestra fratelli interessi al 5% . . . » 38,000

Nicodemifratelli interessi al 4% . . . » 5,500

Necaccioni e C.i interessi al 4% . . . » 2,000

L. 110,000

Contributo dell'Amministrazione ospitaliera alla costituzione della Cassa pensioni per gl'infermieri, relativo agli anni 1903-1904 - 1905 - 1906, deliberato dalla Commissione ospitaliera nella seduta del 31 marzo 1903, debitamente approvato dall'autorità tutoria . . . » 116,145.90

Fondo stanziato nel bilancio 1903, per una volta tanto, all'effetto d'inscrivere alla Cas-

sa pensioni gl'infermieri anziani, a forma della deliberazione suddetta, omologata come sopra L. 34,578. »

Contributo dell'Amministrazione ospitaliera alla costituzione Cassa pensioni degli impiegati amministrativi, iscritto in bilancio negli anni 1903-1904-1905-1906 a forma della deliberazione della Commissione ospitaliera del 9 giugno 1903, approvata dall'autorità tutoria » 103,868.14

L. 9,699,657.03

II. — DEBITI DA COSTITUIRE.

Somma occorrente per la costruzione già iniziata ed arredamento di sei padiglioni economici in cemento armato attigui all'Ospedale di S. Giovanni e di altri piccoli padiglioni provvisori « Döcher » L. 718,895.16

Somma necessaria al servizio di cassa per la mancata riscossione, in conseguenza dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 24 marzo 1907, n. 110, dei crediti verso i Comuni previsti nel bilancio preventivo del 1907 in » 1,000,000. »
L. 11,418,552.19

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 1 con la tabella A di cui fu data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è inoltre autorizzata a somministrare al Tesoro per fornirli all'Istituto medesimo la somma dei mutui che potranno occorrere per la costruzione di nuovi ospedali che siano riconosciuti necessari dai Ministeri dell'interno e del tesoro, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.

Ciascuno di tali mutui sarà estinguibile entro il periodo di 50 anni.

Per i detti mutui, e solo nel caso di comprovata insufficienza di mezzi per l'Istituto, debitamente riconosciuta dai Ministeri dell'interno e del Tesoro, il contributo dello

Stato potrà essere aumentato fino alla concorrenza della somma, da determinarsi annualmente con la legge del bilancio, occorrente pel pagamento delle annualità di estinzione dei mutui stessi, comprensive degli interessi e della quota di ammortamento.

(È approvato).

Art. 3.

Le annualità per la estinzione dei mutui autorizzati con la presente legge, saranno pagate dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti portandole in deduzione degli assegni e dei contributi da corrispondersi all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma giusta l'articolo 1 della legge 31 maggio 1900, n. 211 e gli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321.

(È approvato).

Art. 4.]

I nuovi ospedali di cui all'articolo 2 ed i terreni che ne faranno parte saranno esenti dalle imposte sui fabbricati e sui terreni e dalle relative sovrimposte per un decennio dalla loro attivazione.

(È approvato).

Art. 5.

Il demanio dello Stato è autorizzato a cedere gratuitamente all'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma per la costruzione dei nuovi ospedali di cui all'articolo 2, le due aree, l'una di mq. 16,500, compresa fra la via Pietro Micca e Principessa Margherita, la piazza Porta Maggiore e le vie di Porta Maggiore o Principe Eugenio, e l'altra, di mq. 55,072, fra il viale Manzoni e le vie di Porta Maggiore o Principe Eugenio, Labicana e Conte Verde.

È pure autorizzato a cedere al Pio Istituto tutti i fabbricati e le aree scoperte che costituivano la soppressa casa penale di Terracina.

(È approvato).

Art. 6.

È dichiarata di pubblica utilità la espropriazione delle altre aree, non comprese nel perimetro del piano regolatore del comune di Roma, che potranno occorrere per la costruzione dei nuovi ospedali di cui all'articolo 2, oltre quelle indicate all'articolo precedente.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 3219, per la procedura della espropriazione, potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio, purchè essi abbiano la data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione. In difetto di tali fitti accertati, l'indennità sarà fissata sull'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati.

Con particolari convenzioni tra il municipio di Roma e l'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma potranno essere cedute a quest'ultimo aree comprese nel perimetro del piano regolatore allo stesso prezzo pel quale il municipio sarà stato autorizzato ad espropriarle.

(È approvato).

Art. 7.

Rimane immutato l'obbligo della provincia di Roma a contribuire annualmente, sino alla scadenza del cinquantennio, con la somma di lire 122,240, alla estinzione del mutuo fatto dalla Cassa di risparmio di Milano per ricostituire il patrimonio dell'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.

La provincia stessa rimane altresì obbligata allo stanziamento annuo di lire 111,123.56 a favore del detto Istituto ai sensi dell'articolo 1, lettera b, della legge 31 marzo 1900, n. 211.

(È approvato).

Art. 8.

A partire dall'esercizio finanziario 1908-1909 l'annuo assegno di lire 500 mila, previsto dall'articolo 1° della legge 8 luglio 1903, n. 321, per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospitaliera del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, sarà elevato, a carico del Tesoro dello Stato, fino alla concorrenza di un altro milione di lire. Per l'esercizio finanziario 1907-908 tale maggiore assegnazione non potrà superare le 500 mila lire.

Inoltre, quando il numero annuo delle degenze dal 1907 in avanti presenti aumento su quello accertato col conto consuntivo dell'esercizio 1906, e sempre quando la gestione del Pio Istituto di Santo Spi-

rito ed Ospedali riuniti di Roma si chiuda in disavanzo, il Tesoro dello Stato dovrà corrispondere all'Istituto, oltre gli altri assegni e contributi già dovuti in virtù di questa e delle precedenti leggi, ed entro il limite del disavanzo stesso, un maggior concorso da computarsi in ragione di lire 3 per ciascuna degenza in più verificatasi, non tenendosi conto delle frazioni d'aumento inferiore a cento degenze.

(È approvato).

Art. 9.

Agli effetti dei rimborsi dovuti dai comuni, l'Amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma dovrà, entro otto giorni dall'ammissione del malato, trasmettere al comune di presunta appartenenza l'avviso di ricovero mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La corrispondenza tra l'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma ed i comuni del Regno avrà corso in franchigia.

Sono a carico del Tesoro i rimborsi di spedalità riferibili agli infermi non appartenenti al comune di Roma per i quali non sia stato possibile accertare il domicilio di origine, salvo allo Stato il diritto di rivalsa verso il comune del domicilio di soccorso.

(È approvato).

Art. 10.

Per assicurare il regolare funzionamento del servizio di cassa dell'Amministrazione ospitaliera, qualora si verificassero deficienze per ritardo nella riscossione dei crediti verso i comuni, per rimborso di spedalità, il Tesoro dello Stato potrà fare all'Amministrazione stessa delle anticipazioni, rimborsabili nel termine di un anno, fino alla concorrenza dell'ammontare dei suddetti crediti, i quali saranno vincolati alla restituzione delle somme anticipate.

(È approvato).

Art. 11.

In corrispettivo delle spese sostenute dall'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per contributo alla costruzione e per lo arredamento del Policlinico Umberto I, nonchè di quelle già impegnate per lavori straordinari occorrenti nel macchinario del detto nosocomio, è assegnata all'Istituto medesimo la somma di 1,100,000

lire, da impiegarsi per il miglioramento delle condizioni statiche e igieniche dei suoi ospedali.

Tale somma sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908.

(È approvato).

Art. 12.

L'Amministrazione del pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma è affidata ad una Commissione composta di nove membri, di cui sei funzionari governativi e tre elettivi.

Tre dei funzionari governativi, compreso il presidente, sono nominati dal Ministero dell'interno e almeno uno di essi tra i funzionari della direzione di sanità. Gli altri tre commissari sono nominati dal Ministero del tesoro.

I tre commissari elettivi sono rispettivamente nominati nel proprio seno dal Consiglio comunale, dal Consiglio provinciale e dalla Congregazione di carità. Durano in carica tre anni, si rinnovano per un terzo ogni anno, a sorte nei primi due anni, per anzianità in seguito.

I membri elettivi non possono essere rieletti senza interruzione più d'una volta, giusta il disposto dell'articolo 10 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Il presidente può delegare ai commissari la direzione di determinati servizi e la soprintendenza sui vari ospedali.

(È approvato).

Art. 13.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare apposito regolamento per provvedere, col concorso degli enti interessati, alla sistemazione ed al coordinamento dei vari servizi sanitari e di assistenza per gli infermi poveri nella capitale, specialmente per quanto riguarda gli ammalati di età inferiore ai sette anni, i cronici, i tubercolosi e le partorienti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Clemente Maraini.

MARAINI CLEMENTE. A proposito di quest'articolo mi permetto di aggiungere una sola parola a quelle nobilissime pronunziate dal collega Santini, per pregare l'onorevole presidente del Consiglio di portare la sua attenzione sul modo come viene reclutato il personale degli infermieri. In

questa materia siamo, si può dire, di molte decine di anni in ritardo su quanto avviene negli altri paesi. Noi procediamo in un modo del tutto empirico, senza preoccuparci di avere garanzie intellettuali e morali circa il personale che assumiamo come infermieri e come infermiere. È vero che negli altri paesi l'iniziativa privata è molto sviluppata, nel senso di creare scuole che preparano questa classe in un ambiente elevato.

Ora io mi fo lecito di rivolgere all'onorevole presidente del Consiglio la preghiera, di volere, con la sua autorità, incoraggiare quelle iniziative che sorgessero a questo proposito, nelle quali si può esplicare un beninteso ed utile femminismo. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Riconosco l'importanza della questione sollevata dall'onorevole Maraini. Realmente il reclutamento degli infermieri finora si è effettuato in un modo assolutamente empirico. Io credo che sarà opportuno di incoraggiare ed aiutare anche, fin dove è possibile, la istituzione di scuole di infermieri ed infermiere, perchè senza uno speciale insegnamento tecnico non è possibile avere degli infermieri, che corrispondano al delicato loro mandato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito quest'articolo 13. Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

Art. 14.

Il Governo del Re presenterà entro un anno, con un nuovo disegno di legge, i provvedimenti per la separazione del Policlinico Umberto I dall'amministrazione dell'Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ronchetti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

RONCHETTI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione

parlamentare sulla proposta di legge: Aggregazione del comune di Lonate Pozzolo al collegio elettorale di Gallarate.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge; Acquisto del fabbricato ad uso della scuola allievi ufficiali reali carabinieri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Acquisto del fabbricato ad uso della scuola allievi ufficiali reali carabinieri.

Si dia lettura del disegno di legge.

CIMATI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1002-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a procedere all'acquisto del fabbricato attualmente adibito ad uso della scuola allievi ufficiali carabinieri reali in Roma, e ad iscrivere a tal uopo l'assegnazione straordinaria di lire 140,000 in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1907-908.

(È approvato).

Art. 2.

Lo stanziamento del capitolo 114 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1907-908 è diminuito della somma di lire 140,000.

(È approvato).

Anche questo disegno sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge; Provvedimenti per facilitare l'esecuzione delle volture negli antichi catasti,

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per facilitare l'esecuzione delle volture negli antichi catasti ».

Si dia lettura del disegno di legge.

CIMATI, segretario, legge. (Vedi Stampato n. 1022-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Coloro che non sono regolarmente intestati negli antichi catasti, per omesse volture, dipendenti da atti di trasferimento anteriori al 1° luglio 1907, possono ottenere le volture mediante la domanda regolarmente documentata relativa all'ultimo trasferimento, senza pagamento, in quanto non siano già stati riscossi, dei diritti relativi ai passaggi intermedi.

A questo articolo unico è stata proposta la seguente aggiunta dall'onorevole Mendaja e da altri nove deputati.

« Gli atti di trasferimento, sia tra vivi, come per successione, da allegarsi alla domanda di voltura, saranno registrati con il pagamento della sola tassa, esclusa ogni sopratassa o multa di registro e bollo.

« Mendaja, Masoni, Fera, Agnetti, Mezzanotte, Maresca, Avellone, Giovanelli, Spirito Beniamino, Fortunati ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mendaja.

MENDAJA. Onorevoli colleghi. Il presente disegno di legge mira soltanto a facilitare l'esecuzione delle volture negli antichi catasti: volture che sono state sempre omesse non ostante molte leggi di proroga. Ora io credo che, per agevolare l'applicazione di questa legge, occorra l'aggiunta da me proposta, con la quale si dà facoltà a coloro che devono allegare alla domanda di voltura gli atti di trasferimento sia tra vivi, come per successione, di registrarli con il pagamento della sola tassa, senz'alcuna sopratassa o multa di registro e bollo.

L'onorevole ministro Lacava ed il relatore onorevole Mazziotti sanno che le precedenti leggi, di cui quella in discussione è una proroga senza termine, son rimaste prive di effetto per l'unico motivo che i possessori di terreni trasferiti per successione o per atti tra vivi (fra cui son notevoli le private scritture e talvolta i contratti verbali, questi in onta all'articolo 1314 del Codice civile) non ne hanno eseguito e non ne eseguiranno la voltura per non

esporsi al pericolo di pagare soprattasse e multe di registro e bollo, le quali spaventano ogni contribuente.

Questo inconveniente si potrà facilmente eliminare quando sia data facoltà a coloro che conservino vecchi documenti di trasferimento, di registrarli col solo pagamento della tassa.

Il beneficio di codesta disposizione non sarà del solo possessore del documento, ma sarà anche dello Stato, il quale, oltre a conseguire lo intento di veder iscritte in catasto le terre nel nome del vero possessore, riscuoterà una tassa che altrimenti non percepirebbe mai.

L'onorevole ministro delle finanze forse mi obietterà che questo sistema potrebbe dar luogo a qualche frode. Io, prevedendo la sua obiezione, gli rispondo che anzitutto le frodi non devono presumersi, ma se anche qualche frode potesse avvenire, questa non consisterebbe in altro se non nel pericolo di vedere ritardata di qualche tempo la registrazione, e quindi il pagamento della tassa.

Ciò non nuoce all'erario, onorevole ministro, perchè esso riscuoterà sempre la tassa, la percepisca oggi, la percepisca domani.

L'aggiunta quindi da me proposta potrebbe essere accettata.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

LACAVA, ministro delle finanze. Risponderò brevemente all'onorevole Mendaja che io non posso accettare il suo emendamento per diverse ragioni. Tralascio l'inconveniente delle frodi, di cui egli ha fatto cenno; frodi che davvero potrebbero verificarsi, tanto più che non si tratta di una disposizione di carattere transitorio, avente efficacia per un termine più o meno breve dalla pubblicazione della legge, ma di un'agevolezza di carattere permanente per tutte le volture dipendenti da passaggi di proprietà anteriori al 1° luglio 1907. Trattandosi di una disposizione di carattere permanente, esiste il pericolo che si potesse facilmente eludere il termine di rigore per la registrazione, antedatando le scritture private di vendita.

Ma faccio poi rilevare che questa legge concerne soltanto gli atti traslativi di proprietà immobiliare; a questi soltanto si riferirebbe quindi il condono di soprattasse e multe in buona sostanza proposto dall'onorevole Mendaja; onde verremmo a con-

cedere una condonazione parziale solo ad una categoria di contravventori al bollo e al registro, mentre codesti condoni, quando si accordano, si accordano con carattere di generalità.

Debbo fare un'altra osservazione. Questa legge interessa specialmente le provincie nelle quali il catasto non è ancora attuato, e quindi sarebbe anche sotto questo punto di vista parziale, perchè non è applicabile alle altre provincie.

Per queste ragioni, oltre alla eventualità di frodi che purtroppo si avrebbero, poichè questa legge non è di proroga, ma definitiva, io non credo di poter accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Mendaja e lo prego di ritirarlo.

PRESIDENTE. Onorevole Mendaja, ritira o mantiene il suo emendamento?

MENDAJA. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro delle finanze e nella speranza che egli possa con una legge di condono delle soprattasse di registro riparare allo sconcio che si verificherebbe nell'esecuzione della legge, io non insisto nella mia aggiunta.

PRESIDENTE. Non insistendo l'onorevole Mendaja nel suo emendamento, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti relativi alle tombole e lotterie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti relativi alle tombole e lotterie. Si dia lettura del disegno di legge.

CIMATI, segretario legge. (Vedi *Stampato* nn. 796-A e 796-bis A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale: passeremo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

L'importo dei biglietti e cartelle che possono emettersi per lotterie e tombole nazionali autorizzate con leggi speciali, non deve eccedere in ogni esercizio finanziario:

 i quattro milioni di lire, sino a quando non siano esaurite le concessioni fatte prima dell'attuazione della presente legge;

 i tre milioni di lire in prosieguo.

Il ministro delle finanze ha facoltà di raggruppare opportunamente due o più concessioni omogenee, obbligando i concessionari a compiere consorzialmente le rispettive operazioni.

Quando, per effetto del raggruppamento, la somma risultante eccedesse il limite massimo di cui sopra, potrà, data l'eccezionalità del caso, essere acconsentito l'aumento, non oltre però il decimo di quel massimo fissato in quattro o in tre milioni.

L'approvazione dei piani di tali operazioni, singole o consorziate, è deferita al Ministero delle finanze e non può esser data che nell'anno in cui deve effettuarsi l'emissione o nell'anno precedente.

(È approvato).

Art. 2.

Decadrà senz'altro da ogni diritto inerente alla concessione l'ente che lasciasse infruttuosamente trascorrere il termine fissatogli per l'eseguimento delle operazioni isolatamente o in consorzio.

(È approvato).

Art. 3.

Dall'attuazione della presente legge non potranno esser concesse altre lotterie o tombole nazionali, sino a quando non siano state effettuate quelle già autorizzate da leggi finora pubblicate, per le quali tutte è abrogato ogni eventuale vincolo di termine nei riguardi dello svolgimento delle operazioni.

(È approvato).

Art. 4.

Le pubbliche vendite di biglietti, di cui all'articolo 5 della legge 20 luglio 1891, n. 498, sono dichiarate esenti dalle tasse di bollo e del 10 per cento, purchè si effettuino esclusivamente nelle località dove vengono esposti ed estratti i premi, il prezzo unitario dei biglietti non superi i cinquanta centesimi, e il complessivo ammontare di questi non ecceda le lire mille.

(È approvato).

Si procederà alla votazione segreta di questo disegno di legge in una delle prossime sedute pomeridiane.

Discussione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908.

PRESIDENTE. Segue ora la discussione del disegno di legge: «Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908».

Si dia lettura del disegno di legge.

CIMATI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1016-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (Pausa).

Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 434,000 e le diminuzioni di stanziamento per lire 567,000 nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1907-908, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Si dia lettura della tabella annessa all'articolo primo.

CIMATI, segretario, legge:

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo 10. Allievi fattorini - Fattorini in surrogazione di serventi - Inservienti delle sezioni femminili - Allievi guardafile ed operai addetti alla sorveglianza di tronchi di linee telegrafiche e telefoniche	L.	50,000. »
Capitolo 14. Indennità per missioni all'interno ed all'estero	»	15,000. »
Capitolo 18. Compenso agli impiegati del telegrafo per lavoro eccedente la media normale		

e per incoraggiamento a perfezionarsi nell'uso degli apparati speciali — Compensi agli istruttori delle scuole telegrafiche in provincia L.	6,000. »
Capitolo 24. Compensi per servirsi speciali »	5,000. »
Capitolo 31. Spese d'ufficio »	7,000. »
Capitolo 35. Mantenimento, restauro ed adattamento di locali »	6,000. »
Capitolo 40. Retribuzioni straordinarie e compensi per servizi speciali agli agenti rurali — Sussidi agli agenti ed ex agenti stessi, alle loro vedove ed orfani »	13,000. »
Capitolo 45. Spese per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi effettuato sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti stabiliti dalle rispettive convenzioni (<i>Spesa obbligatoria</i>) »	115,000. »
Capitoli 72. Compensi al personale degli uffici di 2ª e 3ª classe per servizi straordinari . . . »	7,000. »
Capitolo 73. Rimunerazioni e sussidi ai titolari ed ex-titolari degli uffici di 2ª e 3ª classe, alle loro vedove ed orfani . . . »	5,000. »
Capitolo 74. Spese di temporanea reggenza negli uffici e per indennità di missione ai supplenti negli uffici di 2ª e 3ª classe »	25,000. »
Capitolo 76. Assegni fissi per spese d'ufficio ai direttori, ai titolari degli uffici di 1ª classe, agli ispettori distrettuali ed ai direttori delle costruzioni telegrafiche e telefoniche (<i>Spese fisse</i>) . . »	13,000. »
Capitolo 77. Spese per illuminazione e riscaldamento, per consumo d'acqua, per oggetti di cancelleria e per la formazione dei dispacci oltre quelle comprese negli assegni fissi — Spese di francatura di corrispondenza di telegrammi per l'interno e per l'estero, di tramvie e di vettura — Rilegatura e provvista di registri in bianco . . »	12,000. »
Capitolo 79. Acquisto, manutenzione e trasporto di mobili, casseforti, macchine da scrivere, ventilatori, caloriferi e suonerie elettriche — Sportelli per casellari americani — Assicurazioni contro i danni dell'incendio . »	20,000. »

Capitolo 80. Fitto temporaneo di locali ed altre occorrenze per esami L.	10,000. »
Capitolo 93. Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'amministrazione in dipendenza di frodi o di danni di altra natura subiti dai titolari di libretti delle Casse di risparmio postali (<i>Spesa obbligatoria</i>) »	100,000. »
Capitolo 118. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216, e 25 novembre stesso anno, n. 1698) — Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza (Legge 17 luglio 1898, n. 350) (<i>Spesa d'ordine</i>) »	25,000. »
Totale . . . L.	<u>434,000. »</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Capitolo 3. Personale subalterno dell'amministrazione centrale e provinciale (<i>Spese fisse</i>) »	50,000. »
Capitolo 37. Retribuzioni agli agenti subalterni fuori ruolo e concorso per la loro assicurazione alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (<i>Spese fisse</i>) »	10,000. »
Capitolo 71. Retribuzioni al personale degli uffici di 2ª e 3ª classe »	454,000. »
Capitolo 75. Spese di pigioni (<i>Spese fisse</i>) »	53,000. »
Totale . . . L.	<u>567,000. »</u>

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di di parlare, pongo a partito l'articolo primo con l'annessa tabella di cui fu data lettura.
(È approvato).

Art. 2.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 133,000 in aumento al capitolo n. 111
Costruzione di edifici ad uso del servizio postale e telegrafico a Napoli (porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa, Forlì, ed acquisto di un palazzo, per lo stesso uso, a

Reggio Emilia » (legge 6 marzo 1904, n. 84) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908.

La detta maggiore assegnazione sarà da erogarsi:

a) per lire 80,000 alle maggiori spese da sostenersi per la costruzione dell'edificio postale in Genova, oltre gli obblighi assunti da quel municipio, mediante la convenzione 15 dicembre 1903, approvata con la legge 6 marzo 1904, n. 84;

b) per lire 28,000 alle maggiori spese necessarie per la costruzione dell'edificio postale in Torino, in aggiunta agli impegni assunti da quel comune con la convenzione 8 dicembre 1903, approvata con la legge medesima;

c) per lire 25,000 alle maggiori spese sostenute dal comune di Forlì per la costruzione dell'edificio postale in quella città, oltre la somma prevista per quell'opera in dipendenza della convenzione 24 febbraio 1903, approvata con la stessa legge sovra indicata.

(È approvato).

Si procederà alla votazione di questo disegno di legge in una delle prossime sedute pomeridiane.

Discussione del disegno di legge sulla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi e delle pensioni dei funzionari delle amministrazioni pubbliche.

PRESIDENTE. Segue ora la discussione del disegno di legge numero 917 « sulla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi e delle pensioni dei funzionari delle amministrazioni pubbliche ».

Si dia lettura del disegno di legge.

CIMATI, segretario, legge: (Vedi *Stampato* n. 917-A).

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

FASCE, sottosegretario di Stato per il tesoro. Accetto.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

(Pausa).

Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli del disegno di legge della Commissione:

TITOLO I.

Divieto di pignoramento, sequestro, e cessione degli stipendi.

Art. 1.

Salvo le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, non possono essere ceduti, nè pignorati, nè sequestrati, gli stipendi, le paghe, le mercedi, i salari, gli assegni e le indennità, i sussidi, le gratificazioni, le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione, ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, l'Amministrazione del Fondo per il culto, gli Economati generali, le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di beneficenza, i Monti di pietà, le Camere di commercio, gli Istituti di emissione, le Casse di risparmio e le Compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari, tramviari e marittimi, corrispondono ai loro funzionari, impiegati, salariati, pensionati, ed a qualunque altra persona per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti.

(È approvato).

Art. 2.

Il pignoramento ed il sequestro sono ammessi sugli stipendi e sugli altri assegni equivalenti, nonchè sulle pensioni e sulle indennità che tengono luogo di pensioni, nei seguenti limiti:

1° fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto, per cause di alimenti dovuti per legge;

2° fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto delle ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti od Istituti indicati nell'articolo 1 dipendenti dall'esercizio delle funzioni di impiegato o salariato, e per somme dovute a titolo d'imposte o tasse personali;

3° fino alla concorrenza di un quinto dello stipendio valutato al netto per tasse dovute ai comuni.

Il pignoramento ed il sequestro per il simultaneo concorso delle cause indicate ai nn. 2 e 3 non può colpire una quota maggiore del quinto sopraindicato, e, quando concorrono anche le cause di cui al n. 1, non può cumulativamente pignorarsi o sequestrarsi una quota maggiore della metà dello stipendio, o degli altri assegni suddetti, valutati al netto.

(È approvato).

TITOLO II.

Della cessione degli stipendi dei funzionari dipendenti dallo Stato.

Art. 3.

Fino a che siano in attività di servizio gli impiegati dipendenti dallo Stato, dall'Amministrazione del Fondo per il culto e dagli Economati generali, nonché gli ufficiali dell'esercito, della regia marina, delle guardie di finanza e di città, e degli altri corpi armati a servizio dello Stato, possono cedere una quota parte degli emolumenti da essi goduti alla data della cessione, non superiore al quinto del loro ammontare netto, e per un periodo di tempo non maggiore di 5 anni.

La cessione può aver luogo soltanto a favore di Istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati o salariati delle pubbliche amministrazioni, di Casse di risparmio, di Società cooperative od ordinarie di credito, di Monti di pietà, e di Società di assicurazione costituite o legalmente esercenti in Italia.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili a coloro che non abbiano stabilità d'impiego che conferisca diritto a pensione od indennità, a coloro che non siano provvisti di stipendio od altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo, ed infine, ai funzionari appartenenti al corpo diplomatico e consolare.

Rimangono ferme per l'amministrazione ferroviaria dello Stato e per i ferrovieri le disposizioni dell'articolo 9 della legge 14 luglio 1907, n. 553.

(È approvato).

Art. 4.

La cessione non può aver luogo che da parte di un solo cedente in favore di un solo cessionario.

Quando preesistano pignoramenti o sequestri, la facoltà di cessione non può esercitarsi che sulla differenza tra la quota cumulativamente pignorata o sequestrata ed i due quinti dello stipendio od altro assegno che ne tenga luogo, valutati al netto; fermo rimanendo l'obbligo della estinzione della cessione stessa nel termine massimo di 5 anni.

Quando i pignoramenti od i sequestri abbiano luogo dopo che la cessione sia stata regolarmente intimata al Tesoro ai sensi dell'articolo 7, non potrà cumulativamente

pignorarsi o sequestrarsi che la differenza fra la quota ceduta e la metà dello stipendio od altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo, valutati al netto di ritenute.

(È approvato).

Art. 5.

Fino a quando non sia estinta la obbligazione per cui fu stipulata una prima cessione, sarà inefficace e come non avvenuta qualunque ulteriore cessione, a meno che il nuovo atto non estingua od assorba la cessione precedente, purchè però la durata di questa seconda cessione non si prolunghi oltre a cinque anni dall'inizio della prima.

Sono parimenti inefficaci e come non avvenute, rispetto allo Stato, l'alienazione, il pignoramento ed il sequestro della quota ceduta.

(È approvato).

Art. 6.

Nel caso di cessazione dal servizio con diritto a pensione, la cessione di una quota di stipendio, o di altro assegno che ne tenga luogo, estenderà i suoi effetti sopra una quota pari al quinto della pensione concessa al debitore, fino alla estinzione del debito per il quale la cessione fu stipulata.

Nel caso poi di cessazione dal servizio con diritto alla indennità per una volta tanto, l'importo delle residue rate sarà ritenuto per intero sulla indennità spettante all'impiegato e corrisposto al cessionario, previo abbuono, da parte di questo, degli interessi in più percetti, salvo i preesistenti diritti di cui all'articolo 2.

(È approvato).

Art. 7.

Le cessioni debbono farsi per atto scritto.

L'atto deve essere agli effetti dell'articolo 1539 del Codice civile comunicato dalle parti mediante piego raccomandato al direttore generale del Tesoro, il quale, accertata la regolarità, ne dichiara in iscritto entro giorni trenta dalla ricevuta l'accettazione al cessionario, e contemporaneamente provvede per l'esecuzione.

La cessione ha effetto, rispetto all'amministrazione, cominciando dalla rata del mese successivo a quello in cui ebbe luogo la notificazione.

(È approvato).

Art. 8.

Coi contributi fissati dagli articoli 9 e 10 è costituito un fondo destinato a garantire gli Istituti indicati nella seconda parte dell'articolo 3, da ogni eventuale perdita per le sovvenzioni da essi fatte in base alle cessioni consentite in conformità del presente titolo e per le quali sia stato rilasciato dalla direzione generale del Tesoro la dichiarazione di nulla osta, nei modi e con le cautele da determinarsi nel regolamento di cui all'articolo 18.

Per conto del detto fondo di garanzia, il Tesoro avrà sempre diritto di riscattare le cessioni che rimanessero a carico del fondo stesso, con relativo abbuono degli interessi in più percetti dal cessionario.

(È approvato).

Art. 9.

Gli impiegati e gli ufficiali enumerati nella prima parte dell'articolo 3, che cedono parte dei loro emolumenti, devono rilasciare sulla prima rata di stipendio con la quale ha inizio la cessione, oltre alla quota ceduta, anche una somma corrispondente al 2 per cento sull'ammontare complessivo della cessione stessa; e tale somma sarà dal Tesoro versata al fondo di garanzia, di cui al precedente articolo 8.

(È approvato).

Art. 10.

Tutti gli impiegati e gli ufficiali indicati nella prima parte dell'articolo 3 rilasciano ogni mese sul loro stipendio:

Centesimi 10, se provvisti di uno stipendio lordo non superiore alle lire 1,500;

Centesimi 20, se provvisti di uno stipendio lordo superiore alle lire 1,500 sino alle lire 3,000;

Centesimi 30, se provvisti di uno stipendio lordo superiore alle lire 3,000 sino a lire 5,000;

Centesimi 40, se provvisti di uno stipendio lordo superiore alle lire 5,000 sino a lire 7,000;

Centesimi 50, se provvisti di uno stipendio lordo superiore alle lire 7,000.

La somma complessivamente ritenuta a ciascun impiegato, in conformità del presente articolo, sarà restituita al medesimo senza interessi a sua domanda, all'atto dell'effettiva cessazione dal servizio, purchè

l'impiegato stesso non abbia, durante la sua carriera, contratto alcuna cessione ai sensi del precedente articolo.

Il medesimo diritto al rimborso potrà essere esercitato dagli eredi dell'impiegato.

L'azione per tale rimborso si prescrive trascorsi i due anni rispettivamente dalla effettiva cessazione dal servizio o dalla morte.

(È approvato).

Art. 11.

Le somme raccolte con le ritenute speciali stabilite dagli articoli 9 e 10 saranno mensilmente versate nella Cassa depositi e prestiti, la quale ne curerà la gestione, tenendo aperto un conto corrente col Tesoro, che farà i prelevamenti occorrenti:

a) per far fronte agli indennizzi a favore dei cessionari a causa dei rischi diversi;

b) per rimborsi agli impiegati o ai loro eredi, da effettuarsi ai termini dell'articolo 10.

Le rimanenti somme, accumulate di anno in anno, saranno investite con i relativi interessi composti, a cura dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti in impiego fruttifero e destinate ad aumentare il fondo di garanzia.

(È approvato).

TITOLO III.

Della cessione dello stipendio degli impiegati non dipendenti dallo Stato.

Art. 12.

Gli impiegati che abbiano stabilità d'impiego che conferisca diritto a pensione o ad indennità, e siano provvisti di uno stipendio od altro assegno fisso e continuativo, dipendenti dalle provincie, dai comuni, dalle Istituzioni pubbliche di beneficenza, dai Monti di pietà, dalle Camere di commercio, dagli Istituti di emissione, dalle Casse di risparmio e dalle Compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari e marittimi, possono cedere una quota di questi emolumenti goduti alla data della cessione, non superiore al quinto del loro ammontare netto.

La cessione non può aver luogo che a favore degli Istituti di credito indicati nella seconda parte dell'articolo 3.

Le disposizioni del presente articolo sono

estese ai ferrovieri i quali non godono di un salario od assegno fisso e continuativo anche se dipendenti dallo Stato ed agli operai dello Stato che si trovino nelle stesse condizioni, purchè la cessione sia fatta a Società mutue cooperative di credito o di consumo costituite nella loro classe.

(È approvato).

Art. 13.

Alle cessioni considerate in questo titolo sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6, e nel primo e terzo comma dell'articolo 7 della presente legge; sostituendosi però al Tesoro od allo Stato l'Ente od Istituto da cui l'impiegato cedente dipende.

(È approvato).

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 14.

È vietata la fidejussione in pro del cedente da parte di altro impiegato sempre che l'obbligazione del fidejussore possa risolversi nella cessione di una quota del proprio stipendio o di altro assegno che ne tenga luogo.

(È approvato).

Art. 15.

Le Casse di risparmio ed i Monti di pietà sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati sopra cessioni del quinto degli stipendi ed assegni nei modi e con le forme stabilite nella presente legge.

I prestiti che non abbiano la garanzia stabilita dall'articolo 8 devono avere quella dell'assicurazione sulla vita e dai rischi diversi o quelle altre malleverie che ne rendano certo il ricupero, nei casi in cui vengano meno, per qualsiasi motivo, la corresponsione dello stipendio od assegno.

(È approvato).

Art. 16.

Gli atti di cessione contemplati dalla presente legge e quelli di notificazione dei medesimi, nonchè tutti gli altri documenti occorrenti per la concessione dei prestiti, sono esenti da tassa di bollo. Per le cessioni stesse la tassa proporzionale di registro stabilita

dall'articolo 20 della tariffa annessa al testo unico, approvato con regio decreto 20 maggio 1897, n. 217, è ridotta a centesimi 25, oltre i due decimi.

Quando l'Amministrazione competente riconosca che la cessione non possa avere esecuzione e così il relativo atto rimanga inefficace, è ammessa la restituzione della tassa pagata, sotto deduzione della tassa fissa di lire 1.20 per l'eseguita formalità di registrazione, purchè ne sia fatta regolare domanda entro il termine di mesi sei dal giorno in cui è stata partecipata al cedente l'inefficacia della cessione. Se fatta domanda non è soggetta a tassa di bollo.

(È approvato).

Art. 17.

Le disposizioni della presente legge non pregiudicano i pignoramenti, i sequestri e le cessioni costituite legalmente prima della pubblicazione della legge stessa.

Può però estinguersi la obbligazione per la quale fu stipulata la cessione prima della pubblicazione della presente legge, mediante la restituzione della somma capitale ancora dovuta al cessionario, e la corresponsione degli interessi pattuiti, e maturati fino al giorno in cui segue la restituzione, e ciò non ostante qualunque patto in contrario.

A tal uopo il debitore può valersi della facoltà concessa dall'articolo 5 della presente legge, purchè ad un tempo si estingua la cessione precedentemente contratta, stipulandosi la nuova.

(È approvato).

Art. 18.

Con regolamento da approvarsi con decreto reale, entro il termine di quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le norme per l'esecuzione della medesima.

La legge entrerà in vigore nel 15° giorno dalla pubblicazione del regolamento. Dal 1° luglio 1908 e fino al giorno della attivazione della presente legge, è estesa la proroga della legge 7 luglio 1902, numero 276, di che alla legge 31 dicembre 1907, n. 803.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle leggi 2 giugno 1904, n. 216 e 14 luglio 1907, n. 484, relative agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti ed agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle leggi 2 giugno 1904, n. 216 e 14 luglio 1907, n. 484, relative agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti ed agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Domando al ministro della guerra se accetta che la discussione si faccia sul disegno della Commissione.

CASANA, ministro della guerra. Accetto che si proceda alla discussione sul disegno della Commissione, facendo però riserva sull'articolo 4.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

CIMATI, segretario, legge: (V. Stampato, n. 967-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

(Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passerà alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Agli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra, che prima dell'applicazione della legge 14 luglio 1907, n. 484, erano assegnati alla 1ª classe con lo stipendio di lire 1,800 e con regio decreto 4 ottobre 1907, in applicazione della legge stesso, furono assegnati alla 2ª classe con lo stesso stipendio di lire 1,800 è accordato il primo aumento sessennale di stipendio, nella somma di lire 180, a decorrere dal 4 agosto 1907 con diritto a conseguire il 2º aumento del decimo dal 1º gennaio 1910.

(È approvato).

Art. 2.

Per gli ufficiali d'ordine, che con regio decreto 4 ottobre 1907, in applicazione della legge 14 luglio 1907, n. 484, furono assegnati alla 3ª classe con lo stipendio di lire 1,500, la decorrenza del sessennio nella classe stessa è stabilita dalla data in cui furono ammessi allo stipendio di lire 1,200.

Per gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari che, prima dell'applicazione della legge 14 luglio 1907, n. 484, godevano uno stipendio di lire 1,500 e che con regio decreto 4 ottobre 1907, in applicazione della legge stessa furono assegnati alla 2ª classe con l'istesso stipendio di lire 1,500, il sessennio nella classe stessa decorre dalla data in cui furono nominati alla classe anteriormente retribuita con lo stipendio di lire 1,300.

(È approvato).

Art. 3.

Gli ufficiali di scrittura di 1ª classe (lire 1,400) nominati ufficiali d'ordine di 2ª classe delle amministrazioni dipendenti col regio decreto 16 luglio 1904 (lire 1,500), che non godevano aumento sessennale di stipendio, alla data in cui andò in vigore la legge 2 giugno 1904, n. 216, sono ammessi all'aumento sessennale sullo stipendio di lire 1500, dal giorno in cui abbiano compiuto i 6 anni di servizio dalla data di nomina ad ufficiali di scrittura di 2ª classe (lire 1,200).

(È approvato).

Viene ora l'articolo 4 che la Commissione propone di sopprimere e su cui si è riservato di parlare l'onorevole ministro della guerra.

L'articolo 4 del Ministero è il seguente:

Art. 4.

Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della presente legge hanno effetto a datare dal 4 agosto 1907.

Quelle contenute nell'articolo 3 hanno effetto a datare dal 1º gennaio 1904.

L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

CASANA, ministro della guerra. La soppressione del primo capoverso è perfettamente giustificata ed a questa soppressione io mi associo.

È giustificata perchè non è necessario di dire il termine da cui avrebbero effetto queste disposizioni in quanto che l'articolo 1º lo afferma in modo positivo e l'articolo 2 si riferisce a date che sono di loro natura mobili.

Ma pregherei la Commissione di voler conservare il secondo capoverso che si riferisce alla decorrenza degli effetti dell'articolo 3º, pel quale vi sarebbe il grave inconveniente, se non si stabilisse quella decorrenza, che potrebbe taluno pretendere di farla risalire anche più indietro, con conse-

guenze finanziarie per l'erario, e con l'inconveniente di far risorgere la stessa situazione dei meno anziani che avrebbero maggiore stipendio dei più anziani, che è la ragione per cui s'è dovuto presentare questo disegno di legge.

Quindi, mentre mi associo alla soppressione del primo comma di questo articolo, prego di conservare il secondo.

ASTENGO, *della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

ASTENGO, *della Commissione*. A nome della Commissione, ringrazio il ministro di avere accettato la soppressione del primo capoverso e per le ragioni da lui addotte acconsento a mantenere il secondo comma.

PRESIDENTE. Allora il secondo capoverso dovrebbe essere formulato in altro modo.

CASANA, *ministro della guerra*. Dovrebbe essere formulato così: Le disposizioni contenute nell'articolo 3 hanno effetto a datare dal 1° gennaio 1904.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 4 vien formulato così: « Le disposizioni contenute nell'articolo 3 hanno effetto a datare dal 1° gennaio 1904 ».

Pongo a partito l'articolo 4 così formulato.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione sul disegno di legge: Provvedimenti per il Corpo contabile militare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Provvedimenti per il Corpo contabile militare.

Si dia lettura del disegno di legge.

CIMATI, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato*, n. 864-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. È iscritto a parlare l'onorevole Marazzi, ma non essendo presente, si intende che vi rinunci.

Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

La tabella organica n. XIII della legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della

guerra — Testo unico approvato con regio decreto n. 525 del 14 luglio 1898 è stabilita come appresso:

Tabella XIII degli ufficiali del corpo contabile militare:

- 1 colonnello contabile
- 6 tenenti colonnelli contabili;
- 33 maggiori contabili;
- 460 capitani e tenenti contabili (a);
- 459 tenenti o sottotenenti contabili (a);
- 959 totale.

(È approvato).

Art. 2.

Entro il limite massimo dell'organico dei capitani contabili indicato nell'articolo 1, i tenenti contabili saranno promossi al grado superiore tanto ad anzianità quanto a scelta — derogando al disposto dell'articolo 36 della legge 2 luglio 1896, n. 254 — di mano in mano che saranno promossi tenenti di pari anzianità dell'arma di fanteria, e ciò secondo le norme che darà il regolamento sull'avanzamento.

(È approvato).

Art. 3.

All'articolo 38 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del regio esercito, è apportata la seguente variante:

Art. 38.

« I maggiori sono nominati per anzianità fra i capitani del rispettivo ruolo di anzianità.

« È fatta eccezione per i maggiori del corpo sanitario, i quali sono nominati per tre quarti ad anzianità e per un quarto a scelta, fra i capitani del corpo stesso, che per la loro sede di anzianità hanno raggiunto il primo quarto del ruolo organico dei capitani del corpo; nonchè per i maggiori del corpo contabile i quali sono nominati esclusivamente a scelta fra i capitani del corpo stesso, che per la loro sede di anzianità hanno raggiunto il primo decimo del ruolo organico dei capitani del corpo, computando in 460 il numero dei capitani del ruolo, e secondo le norme che darà il regolamento sull'avanzamento ».

(È approvato).

(a) Il numero degli ufficiali inferiori contabili può essere variato in relazione al numero dei collegi militari.

Art. 4.

La definitiva esclusione dei capitani contabili dall'avanzamento al grado di maggiore contabile non provocherà il collocamento in congedo provvisorio.

(È approvato).

Art. 5.

Per coprire i posti di consegnatario di magazzino presso i corpi di truppa (legioni carabinieri, reggimenti fanteria alpini, bersaglieri, cavalleria, artiglieria e genio) già occupati da subalterni contabili, è data facoltà al Ministero della guerra di richiamare dalla posizione ausiliaria capitani delle varie armi e corpi, man mano che la riduzione dal vecchio al nuovo organico degli ufficiali contabili, derivante dalla presente legge, lo richiederà.

(È approvato).

Art. 6.

La riduzione del numero degli ufficiali del corpo contabile risultante dall'attuazione dell'organico stabilito con la presente legge, sarà effettuata man mano per le eliminazioni che avverranno nei singoli gradi dopo che saranno stati promossi al grado superiore tutti gli ufficiali già inseriti sul quadro d'avanzamento al 1° gennaio 1908.

Le vacanze che si faranno in seguito, dopo esaurito il quadro predetto, saranno nel grado di maggiore ricoperte soltanto per metà dai capitani che verranno riconosciuti idonei per l'avanzamento a scelta dopo il 1° gennaio 1909, fino alla completa riduzione dell'organico.

Per contro, le promozioni richieste per il nuovo organico, nel grado di capitano, con le condizioni di cui all'articolo 2, saranno fatte subito dopo la promulgazione della presente legge e tosto che siano eseguiti i rescritti accertamenti della idoneità.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in un'altra seduta.

Discussione della proposta di legge: Costituzione in comune di Ossona, frazione di Casorezzo (Campi Emilio).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: Costituzione in comune di Ossona, frazione di Casorezzo.

Si dia lettura della proposta di legge.

CIMATI, segretario, legge. (Vedi Stampato, n. 964-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questa proposta di legge. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Il comune di Casorezzo, provincia di Milano, col giorno 1° ottobre 1908, viene diviso in due comuni separati, l'uno di Ossona, l'altro di Casorezzo, sulla base delle rispettive giurisdizioni territoriali dei comuni stessi, come preesistevano alla loro aggregazione, avvenuta in forza del R. Decreto 24 febbraio 1869, n. 4930.

(È approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare tutti i provvedimenti per la esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Anche questa proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine per il cambio delle vecchie cartelle del Credito fondiario in liquidazione del Banco di Napoli in cartelle di nuovo tipo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga del termine per il cambio delle vecchie cartelle del Credito fondiario in liquidazione del Banco di Napoli in cartelle di nuovo tipo.

Si dia lettura del disegno di legge.

CIMATI, segretario, legge. (Vedi Stampato 999-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

È prorogato a tutto il 31 luglio 1910 il termine stabilito dall'articolo 97 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e

sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373, per la presentazione al cambio delle vecchie cartelle del credito fondiario del Banco di Napoli, fruttanti l'interesse lordo del 5 per cento, in quelle di nuovo tipo coll'interesse annuo del 3.50 per cento, esente da ogni imposta e tassa presente e futura, pagabile semestralmente al 1° aprile e al 1° ottobre di ciascun anno.

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

Si dia lettura del disegno di legge.

CIMATI, segretario, legge. (Vedi *Stampato* 1000-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 312,410, e le diminuzioni di stanziamento per una egual somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1907-908, indicati nella tabella annessa alla presente legge, ed è altresì approvata la modificazione risultante dalla tabella medesima, alla denominazione del capitolo n. 125.

Si dia lettura della tabella annessa a questo articolo unico.

CIMATI, segretario, legge:

Tabella delle maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1907-908.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo 7. Ministero - Spese d'ufficio	L. 28,000. ▶
Capitolo 9. Biblioteche - Acquisto di opere e pubblicazioni periodiche di carattere scientifico e tecnico, rispondenti ai bisogni speciali del Ministero ad incremento della biblioteca - Acquisto di libri e pubblicazioni diverse, ed abbonamenti a riviste per uso degli uffici amministrativi del Ministero	1,000. ▶
Capitolo 11. Fitto di locali e canoni d'acqua (<i>Spese fisse</i>)	5,600. ▶
Capitolo 12. Manutenzione, riparazioni ed adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale	4,000. ▶
Capitolo 13. Indennità di tramutamento agli impiegati	3,000. ▶
Capitolo 15. Spese di posta per corrispondenze	16,664. 38.
Capitolo 17. Spese di stampa di atti di Consigli e Commissioni, di annali, bollettini ed altre pubblicazioni relative ai servizi del Ministero e spese di stampa di circolari, modelli' istruzioni ed altro	12,000. ▶
Capitolo 22. Sussidi ad impiegati invalidi, già appartenenti alla Amministrazione dell'agricoltura, industria e commercio e loro famiglie	2,000. ▶
Capitolo 23. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi indole e per lavori di copiatura da corrispondersi agli impiegati, uscieri ed inservienti dell'Amministrazione centrale	16,000. ▶
Capitolo 24. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, uscieri ed inservienti dell'Amministrazione centrale e loro famiglie	3,600. ▶
Capitolo 28. Pensioni ordinarie	10,000. ▶

Capitolo 41. Istruzione agraria - Concorsi e sussidi fissi per stazioni, laboratori, scuole, colonie agricole, accademie ed associazioni agrarie L.	8,000. »	sumo e ad altre istituzioni, che tendono a migliorare le condizioni dei lavoratori dei campi L.	5,500. »
Capitolo 42. Spese per acquisto di pubblicazioni agrarie speciali da distribuirsi a stazioni, laboratori, scuole e colonie agrarie ed altre istituzioni intese a diffonderel'insegnamento agrario - Biblioteche circolanti a beneficio degli agricoltori ed operai agricoli »	1,500. »	Capitolo 76. Indennità di residenza in Roma al personale addetto all' Ispettorato del bonificazione agrario ed alla colonizzazione (<i>Spese fisse</i>) . . . »	940. »
Capitolo 43. Istruzione agraria - Concorsi a scuole ed istituti agrari dipendenti dal Ministero ed altre istituzioni agrarie non governative, che propugnano l'incremento e la diffusione dell'istruzione agraria - Viaggi di istruzione e congressi - Conferenze agrarie - Posti e borse di studio in Istituti agrari all'interno e all'estero - Posti e borse di studio governative - Indennità ai commissari agli esami di laurea e di licenza negli Istituti stessi - Spese per le Commissioni esaminatrici di concorsi »	10,000. »	Capitolo 77. Bonificazione dell'Agro romano - Spese per l'esecuzione dell'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato col regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 - Spese per la Commissione di vigilanza - Descrizioni dei fondi - Compensi per ricerche e lavori compiuti da estranei - Pubblicazioni e acquisto di strumenti ed oggetti relativi al servizio »	3,360. »
Capitolo 51. Servizio zootecnico - Deposito di stalloni - Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale (<i>Spese fisse</i>) »	68,000. »	Capitolo 89. Idraulica agraria - Studi ed esperienze sul regime dei fiumi »	2,500. »
Capitolo 53. Servizio zootecnico - Deposito di stalloni - Rimonta e spese per gli incaricati degli acquisti all'interno ed all'estero - Spese generali pel funzionamento dei depositi; trasporti; compensi per lavori - Studi e traduzioni - Consiglio ippico - <i>Stud-boock</i> »	3,000. »	Capitolo 93. Servizio forestale - Spese per il mantenimento dell'Istituto forestale di Vallombrosa ed altre relative all'insegnamento ed alla diffusione dell'istruzione forestale - Trasporti »	4,000. »
Capitolo 58. Meccanica agraria - Acquisto e diffusione di macchine agrarie, spese di trasporto, di manutenzione, di custodia ed altre relative ai depositi . . . »	10,000. »	Capitolo 95. Servizio forestale - Compensi per lavori agli impiegati addetti all'amministrazione forestale »	1,000. »
Capitolo 64. Spese per l'attuazione dei provvedimenti per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, autorizzate colla legge 11 luglio 1904, n. 388 »	8,000. »	Capitolo 97. Servizio forestale - Spese per l'applicazione della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 2 ^a), e della legge 4 luglio 1874, n. 2011 (serie 2 ^a) sui beni incolti dei comuni - Indennizzi vari - Locali, mobili, libri, casermaggio, armi, munizioni, cavalli, trasporti, industrie forestali »	4,000. »
Capitolo 71. Classi agricole - Sussidi e incoraggiamenti a cooperative di produzione e di con-		Capitolo 102. Servizio minerario - Indennità di residenza in Roma al personale (<i>Spese fisse</i>) »	300. »
		Capitolo 105. Servizio minerario - Libri, strumenti, sussidi a scuole minerarie - Compensi per lavori al personale addetto agli uffici minerari - Borse di studio a favore degli allievi licenziati dalle scuole minerarie del Regno - Trasporti »	4,500. »
		Capitolo 108. Servizio geologico - Spese relative alla forma-	

zione e alla pubblicazione della carta geologica del Regno . L.	9,500. »	nale delle scuole non governative - Sussidi al personale stesso ed alle famiglie L.	35,000. »
Capitolo 111. Servizio geodinamico e meteorologico - Indennità di residenza in Roma al personale (<i>Spese fisse</i>) . . . »	260. »	Capitolo 151. Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Indennizzi vari - Acquisto e riparazione di materiale, di strumenti e di mobili per gli uffici metrici e per i laboratori centrali - Riparazioni di locali - Comparazione quinquennale ed aggiustamento dei campioni metrici - Spese per imballaggi e trasporti - Fabbricazione di punzoni e di timbri per gli uffici metrici e spese per la bollatura degli strumenti metrici - Contributo per la iscrizione degli operai addetti al laboratorio metricocentrale, alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, e contributo per l'assicurazione di essi presso la Cassa nazionale per gli infortuni »	5,000. »
Capitolo 111-bis. Ispezioni e missioni diverse nell'interesse dei servizi geodinamico e meteorologico L.	3,000. »	Capitolo 152. Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Rimunerazione al personale metrico e del saggio per lavori straordinari - Rimunerazione al personale comunale ed agli agenti addetti alla sorveglianza del servizio metrico . »	500. »
Capitolo 121. Indennità di residenza in Roma al personale di vigilanza degli Istituti di credito e di previdenza (<i>Spesefisse</i>) . . »	350. »	Capitolo 155. Spese ed indennità per l'Ufficio del lavoro, per il Consiglio superiore e per il Comitato permanente del lavoro - Studi, congressi, ispezioni, visite ed incarichi speciali, inchieste e pubblicazioni - Spogli ed elaborazione di materiale statistico, compensi ai cancellieri dei Collegi dei probiviri per servizi di statistica e copie di sentenze »	2,000. »
Capitolo 122. Spese per la vigilanza sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà - Retribuzioni e compensi per speciali lavori di revisione contabile agli impiegati dell'Amministrazione provinciale - Spese per la pubblicazione delle situazioni semestrali, dei rendiconti annuali e degli atti costitutivi o modificativi dei detti Istituti »	5,000. »	Capitolo 159. Proprietà industriale, letteraria ed artistica - Spese varie, comprese quelle per compensi di traduzioni da lingue estere - Concorso dell'Italia all'Ufficio internazionale di Berna per la tutela della proprietà intellettuale ed industriale - Medaglie di presenza ai membri della Commissione permanente per la revisione dei reclami ed a quelli di altre eventuali Commissioni temporanee »	5,000. »
Capitolo 125. Indennità di viaggio e soggiorno alla Commissione consultiva per il credito agrario, al Consiglio della previdenza ed alla Commissione centrale per le case popolari od economiche - Spese diverse per il servizio del credito e della previdenza »	1,000. »		
Capitolo 127. Medaglie e premi d'incoraggiamento e sussidi per promuovere lo svolgimento delle istituzioni di previdenza e cooperative e di quelle generalmente dirette a vantaggio delle classi operaie »	3,000. »		
Capitolo 133 bis. Ispezioni e missioni diverse nell'interesse dell'industria e del commercio, e dell'insegnamento industriale e commerciale »	3,000. »		
Capitolo 136. Insegnamento commerciale, industriale ed artistico industriale - Concorsi ed incoraggiamenti - Collezioni, modelli, materiale didattico e pubblicazioni - Consigli e Commissioni - Premi, medaglie, studi, traduzioni, lavori diversi e viaggi d'istruzione - Mostre didattiche e spese per le riunioni degli insegnanti - Compensi al perso-			

Capitolo 168-*quater*. Saldo di spese di posta per corrispondenze dell'esercizio 1906-907 L. **3,335. 62**

Totale . . . L. **312,410. »**

Diminuzioni di stanziamento.

Capitolo 1. Ministero - Personale di ruolo e della categoria transitoria degli ufficiali d'ordine e di scrittura - Personale straordinario di servizio - Stipendi ed assegni (*Spese fisse*) . L. **20,000. »**

Capitolo 3. Ministero - Indennità di residenza in Roma al personale di ruolo e della categoria transitoria degli ufficiali d'ordine e di scrittura e straordinario ed al personale straordinario di servizio (*Spese fisse*) » **2,300. »**

Capitolo 10. Acquisto ed abbonamento a giornali. Acquisto di atti parlamentari, orari, annuali e pubblicazioni affini di qualsiasi natura » **1,000. »**

Capitolo 16. Spese per la spedizione del Bollettino ufficiale e di altri bollettini speciali del Ministero » **15,000. »**

Capitolo 26. Missioni diverse all'interno ed all'estero nell'interesse generale dell'Amministrazione centrale dell'agricoltura, industria e commercio, e per rappresentanze a congressi e ad esposizioni » **24,600. »**

Capitolo 27. Spese casuali » **3,500. »**

Capitolo 35. Istruzione agraria. Scuole speciali e pratiche di agricoltura, ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, numero. 3141, serie 3^a. Stipendi, assegni e spese di mantenimento degli Istituti suddetti » **12,000. »**

Capitolo 46. Sussidi e incoraggiamenti a Consorzi agrari di acquisto, di produzione e di vendita » **3,000. »**

Capitolo 49-*bis*. Ispezioni e missioni diverse nell'interesse del servizio zootecnico » **3,500. »**

Capitolo 52. Servizio zootecnico - Depositi di stalloni - Alimentazione dei cavalli » **3,000. »**

Capitolo 54. Servizio zootec-

cnico - Incoraggiamenti alla produzione cavallina - Premi alle cavalle destinate alla riproduzione - Sovvenzioni ad associazioni di allevatori - Cessione di stalloni e di cavalle a prezzi di favore, a consorzi e privati - Esposizioni, concorsi ed altri incoraggiamenti - Visita agli stalloni privati L. **68,000. »**

Capitolo 60. Esperienze di concimazione e di mezzi atti ad accrescere la produzione frumentaria - Ispezioni e missioni » **16,000. »**

Capitolo 63. Spese per l'enologia e l'enotecnia all'interno ed all'estero; per le esperienze di distillazione, per l'olivicoltura e l'oleificio - Spese per le cattedre ambulanti di viticoltura ed enologia e per le stazioni enotecniche - Studi - Spese per l'applicazione della legge 20 agosto 1897, n. 378, sulla sofisticazione del sommacco » **5,000. »**

Capitolo 68. Classi agricole - Sussidi per diminuire le cause della pellagra e incoraggiamenti e premi per istituzioni di assistenza e previdenza mutua e cooperativa » **10,000. »**

Capitolo 75. Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione - Stipendi (*Spese fisse*) » **8,500. »**

Capitolo 76-*bis*. Ispezioni e missioni diverse nell'interesse del servizio del bonificamento e della colonizzazione » **2,000. »**

Capitolo 86. Concorso a favore dei Consorzi d'irrigazione (Legge 28 febbraio 1886, n. 3732, serie 3^a) - Premi per irrigazioni, bonificamenti e fognature » **8,000. »**

Capitolo 87. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali e vigilanza sugli Enti collettivi regolati dalla legge 4 agosto 1894, n. 397 - Retribuzioni e compensi per studi e lavori compiuti da impiegati delle prefetture ed altre spese inerenti al servizio (*Spese obbligatoria*) » **3,600. »**

Capitolo 90. Servizio forestale - Stipendi, indennità ed assegni al personale (*Spese fisse*) » **33,140. »**

Capitolo 101. Servizio minero - Stipendi ed indennità al personale (<i>Spese fisse</i>) L.	24,000. »
Capitolo 107. Servizio minero - Indennità di residenza in Roma agli amanuensi degli uffici minerari (<i>Spese fisse</i>) . . . »	225. »
Capitolo 109. Servizio geologico - Indennità di residenza in Roma al personale straordinario addetto ai lavori della carta geologica del Regno (<i>Spese fisse</i>) »	1,185. »
Capitolo 121- <i>bis</i> . Ispezioni e missioni diverse nell'interesse del credito e della previdenza . »	3,500. »
Capitolo 129. Pubblicazione del bollettino delle Società per azioni (Regolamento del codice di commercio, art. 52) (<i>Spesa obbligatoria</i>) »	5,500. »
Capitolo 141. Spese ed indennità per il Consiglio dell'industria e del commercio, per la Commissione del regime economico-doganale, per la Commissione permanente dei valori doganali e per altri Consigli e Commissioni - Traduzioni e lavori diversi, congressi, inchieste industriali e commerciali - Ufficio d'informazioni commerciali - Acquisto di pubblicazioni riguardanti il commercio e l'industria - Spese diverse per i servizi dell'industria e del commercio . »	8,000. »
Capitolo 142. Spese ed indennità per l'applicazione delle disposizioni per la sorveglianza delle caldaie e dei recipienti a vapore, della legge sulle trasmissioni elettriche della fabbricazione ed uso del carburo di calcio, del gas acetilene, degli impianti elettrici e per altri servizi analoghi - Studi e ricerche sulle forze motrici e sugli impianti elettrici all'interno ed all'estero »	6,000. »
Capitolo 153. Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Spese per la Commissione superiore dei pesi e delle misure e del saggio dei metalli preziosi - Acquisto di materiale scientifico - Insegnamento degli allievi - Assegni ai tirocinanti ed ai ti-	

rocinanti volontari nell'Amministrazione metrica - Spese varie per i laboratori centrali - Spese per la preparazione e l'ordinamento di mostre per il servizio metrico e per quello del saggio - Spese per la partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e delle misure in Parigi (Legge 26 dicembre 1875, n. 2875) L.	8,500. »
Capitolo 156. Spese ed indennità per l'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e per altre leggi e regolamenti di carattere sociale - Spese per istituzioni aventi per fine di promuovere il benessere delle classi operaie »	3,000. »
Capitolo 158. Spese distampa, di circolari, bollettini, annali, modelli ed altre pubblicazioni occorrenti per il servizio dell'Ufficio del lavoro »	8,360. »
Capitolo 186- <i>bis</i> . Spese per l'esecuzione della convenzione italo-francese, relativa alla reciproca protezione degli operai (Legge 7 luglio 1907, n. 480) . »	2,000. »
Totale . . . L. 312,410. »	

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare nè sull'articolo, nè sulla tabella, si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Concorso dello Stato alle spese per le onoranze ad Evangelista Torricelli e per la Mostra d'arte in Faenza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concorso dello Stato nelle spese per le onoranze ad Evangelista Torricelli e per la Mostra d'arte in Faenza.

Si dia lettura del disegno di legge.

CIMATI, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* 1013-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È stanziato un fondo di lire quarantamila (L. 40,000) come concorso dello Stato nelle spese per le onoranze ad Evangelista Torricelli e per la Mostra d'arte romagnola in Faenza.

« Questo fondo sarà iscritto nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1908-909 ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1907-908.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1907-1908.

Si dia lettura del disegno di legge.

CIMATI, segretario, legge. (Vedi *Stampato* n. 1036-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Ha facoltà di parlare, onorevole relatore.

FANI, relatore. Nella tabella allegata al disegno di legge bisogna correggere alla pagina 5 dove è detto 36 *terdecies* si dovrà dire invece 37 *terdecies*.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico, di cui daremo lettura, insieme con la relativa tabella modificata così come ha indicato l'onorevole relatore:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 320,889.70 e le diminuzioni di stanziamenti per eguale somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1907-908, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Si dia lettura della tabella annessa all'articolo.

CIMATI, relatore, legge:

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1907-908.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo n. 5. Ministero - Spese d'ufficio L.	8,000. »
Capitolo 8. Indennità di trattamento agl'impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agl'impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio . . . »	110,000. »
Capitolo 9. Indennità di supplenza »	60,000. »
Capitolo 10. Indennità di missione »	31,250. »
Capitolo 15. Spese di stampa »	15,000. »
Capitolo 16. Stampa delle leggi e decreti del Regno (<i>Spesa obbligatoria</i>) »	36,000. »
Capitolo 24. Compensi per lavori e servizi straordinari . . . »	40,000. »

Saldi di spese residue.

Spese generali.

Capitolo 37-ter. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 7 degli esercizi 1894-95 e 1895-96. « Indennità di supplenza e di missione » »	350. »
Capitolo 37-quater. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 8 dell'esercizio 1905-906 « Indennità di supplenza » »	1,180.80
Capitolo 37-quinquies. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 1 dell'esercizio 1906-907. « Ministero - Personale di ruolo (<i>Spese fisse</i>) » »	270. »
Capitolo 37-sevies. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 2 dell'esercizio 1906-907. « Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>) » »	2.08
Capitolo 37-septies. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 9 dell'esercizio 1906-907. « Indennità di supplenza » »	15,889.66

Capitolo 37 *octies*. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 10 dell'esercizio 1906-907. « Indennità di missione » L. 328.71

Spese per l'Amministrazione giudiziaria.

Capitolo 37 *novies*. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 29 dell'esercizio 1905-906. « Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli Uffici giudiziari » L. 641.42

Capitolo 37-*decies*. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 30 dell'esercizio 1905-906. « Spese di giustizia (*Spesa obbligatoria*) » L. 101.40

Capitolo 37-*undecies*. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 27 dell'esercizio 1906-907. « Magistrature giudiziarie - Personale (*Spese fisse*) » L. 1,695.76

Capitolo 37-*duodecies*. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 28 dell'esercizio 1906-907. « Magistrature giudiziarie - Personale - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*) » L. 155.55

Capitolo 37-*terdecies*. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 31 dell'esercizio 1906-907. « Spese di giustizia » (*Spesa obbligatoria*) L. 24.32

Totale . . . L. 320,889.70

Diminuzioni di stanziamento.

Capitolo 1. Ministero - Personale di ruolo (*Spese fisse*) . . . L. 15,000. »

Capitolo 2. Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*) . . . » 11,000. »

Capitolo 7. Ministero - Pigionari di locali ad uso dell'Amministrazione centrale (*Spese fisse*) . . . » 2,000. »

Capitolo 11. Indennità per gli esami di ammissione e promozione nel personale giudiziario . . . » 30,000. »

Capitolo 21. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti » 2,500. »

Capitolo 27. Magistrature giudiziarie - Personale (*Spese fisse*) » 158,889.70

Capitolo 29. Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (*Spese fisse*) » 70,000. »

Capitolo 30. Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali degli uffici giudiziari] L. 30,000. »

Capitolo 37. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (*Spese fisse*) » 1,500. »

Totale . . . L. 320,889.70

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare nè sull'articolo, nè sulla tabella, si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1907-908.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1907-908.

Si dia lettura del disegno di legge.

CIMATI, segretario, legge: (Vedi *Stampato* 1038-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 272,444 e le diminuzioni di stanziamento per eguale somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1907-908, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Si dia lettura della tabella annessa all'articolo unico.

CIMATI, segretario, legge:

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1907-908.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo 8. Acquisto di decorazioni L. 1,000

Capitolo 12. Spese di stampa » 1,000

Capitolo 13. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria L.	1,000
Capitolo 15. Compensi per lavori straordinari »	8,000
Capitolo 17. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione degli affari esteri e loro famiglie »	1,000
Capitolo 18. Spese casuali »	4,000
Capitolo 20. Pensioni ordinarie (<i>Spese fisse</i>) »	42,000
Capitolo 31. Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi, e conferenze internazionali »	25,600
Capitolo 34. Manutenzione di proprietà demaniali a Costantinopoli, Tangeri, Tokio, Bucarest, Madrid, Londra, Pechino, Sofia, Washington, Cettigne, Shanghai e Hankow »	5,000
Capitolo 35. Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero »	5,000
Capitolo 36. Spese di posta, telegrafo e trasporto all'estero »	60,000
Capitolo 37. Rimpatri e sussidi a nazionali indigeni e spese eventuali all'estero »	75,000
Capitolo 40. Scuole all'estero »	33,044
Capitolo 43. Sussidi vari spese d'ospedale e funebri »	10,000
Capitolo 50-ter. Spese per la rinnovazione dei cifrari »	800
Totale L.	272,44

Diminuzioni di stanziamento.

Capitolo 1. Ministero - Personale di ruolo (<i>Spese fisse</i>) L.	10,000
Capitolo 2-bis Ministero - Indennità fissata dalla legge 9 giugno 1907, n. 298 agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari	

e ai consoli generali di 1 ^a classe chiamati a disimpegnare le funzioni di segretario generale o incaricati della direzione degli uffici al Ministero L.	4,000
Capitolo 22. Stipendi al personale delle Legazioni (<i>Spese fisse</i>) »	12,000
Capitolo 23. Stipendi al personale dei Consolati (<i>Spese fisse</i>) »	75,000
Capitolo 24. Stipendi al personale degli Interpreti (<i>Spese fisse</i>) »	6,500
Capitolo 25. Assegni al personale delle Legazioni (<i>Spese fisse</i>) »	10,000
Capitolo 26. Assegni al personale dei Consolati (<i>Spese fisse</i>) »	110,500
Capitolo 28. Indennità locali agli impiegati d'ordine presso i regi uffici all'estero »	4,400
Capitolo 39. Indennità agli ufficiali consolari di seconda categoria per concorso alle spese di cancelleria »	2,000
Capitolo 41. Fitti di locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per l'acquisto e la costruzione di locali scolastici all'estero »	33,044
Capitolo 47. Assegni provvisori e d'aspettativa (<i>Spese fisse</i>) . . . »	5,000
Totale L.	272,444

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni nè sull'articolo, nè sulla tabella, anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto n altra seduta.

La seduta termina alle ore 12.10.

PROF. EMILIO PIOVANELLI
Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1908 — Tip. della Camera dei Deputati.

